[Brasile 1](#_Toc507425099)

[Croazia (4 accordi) 4](#_Toc507425100)

[Accordo circa questioni giuridiche 4](#_Toc507425101)

[Accordo circa la collaborazione in campo educativo e culturale 6](#_Toc507425102)

[Accordo circa l’assistenza religiosa ai fedeli cattolici, membri delle forze armate e della polizia 9](#_Toc507425103)

[Accordo circa questioni economiche 10](#_Toc507425104)

[Filippine 13](#_Toc507425105)

[ITALIA 13](#_Toc507425106)

[Portogallo 23](#_Toc507425107)

[SPAGNA (5 accordi) 29](#_Toc507425108)

[Accordo fra la santa sede e lo stato spagnolo 29](#_Toc507425109)

[Accordo circa questioni giuridiche 30](#_Toc507425110)

[Accordo circa l’insegnamento e le questioni culturali 32](#_Toc507425111)

[Accordo circa questioni economiche 35](#_Toc507425112)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# Brasile

CONVENTIO INTER SANCTAM SEDEM ET REMPUBLICAM FOEDERATIVAM BRASILIAE

**Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Federativa del Brasile sullo Statuto Giuridico della Chiesa Cattolica in Brasile**[[1]](#footnote-1)

La Santa Sede e la Repubblica Federativa del Brasile, d’ora in avanti denominate Alte Parti Contraenti;

Considerando che la Santa Sede è la suprema autorità della Chiesa Cattolica, regolata dal Diritto Canonico;

Considerando le relazioni storiche tra la Chiesa Cattolica e il Brasile e le loro rispettive responsabilità al servizio della società e del bene integrale della persona umana;

Affermando che le Alte Parti Contraenti sono, ciascuna nel proprio ordine, autonome, indipendenti e sovrane e cooperano per l’edificazione di una società più giusta, pacifica e fraterna;

Basandosi la Santa Sede sui documenti del Concilio Vaticano II e sul Codice di Diritto Canonico, e la Repubblica Federativa del Brasile sul suo ordinamento giuridico;

Riaffermando l’adesione al principio, internazionalmente riconosciuto, di libertà religiosa;

Riconoscendo che la Costituzione brasiliana garantisce il libero esercizio dei culti religiosi;

Animati dall’intenzione di rafforzare e incrementare le mutue relazioni già esistenti;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Alte Parti Contraenti continueranno ad essere rappresentate, nelle loro relazioni diplomatiche, da un Nunzio Apostolico accreditato presso la Repubblica Federativa del Brasile e da un Ambasciatore del Brasile accreditato presso la Santa Sede, con le immunità e garanzie assicurate dalla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche, del 18 aprile 1961, e dalle altre norme internazionali.

ARTICOLO 2

La Repubblica Federativa del Brasile, sulla base del diritto di libertà religiosa, riconosce alla Chiesa Cattolica il diritto di svolgere la sua missione apostolica, garantendo l’esercizio pubblico delle sue attività, in conformità con l’ordinamento giuridico brasiliano.

ARTICOLO 3

La Repubblica Federativa del Brasile riafferma la personalità giuridica della Chiesa Cattolica e di tutte le Istituzioni Ecclesiastiche che posseggono tale personalità secondo il diritto canonico, a condizione che non contrasti con il sistema costituzionale e le leggi brasiliane, quali: Conferenza Episcopale, Province Ecclesiastiche, Arcidiocesi, Diocesi, Prelature Territoriali o Personali, Vicariati e Prefetture Apostoliche, Amministrazioni Apostoliche, Amministrazioni Apostoliche Personali, Missioni Sui Iuris, Ordinariato Militare e Ordinariati per i Fedeli di Altri Riti, Parrocchie, Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica.

§ 1º. La Chiesa Cattolica può liberamente creare, modificare o estinguere tutte le Istituzioni Ecclesiastiche menzionate nel caput di questo articolo.

§ 2º. La personalità giuridica delle Istituzioni Ecclesiastiche sarà riconosciuta dalla Repubblica Federativa del Brasile mediante l’iscrizione nel rispettivo registro dell’atto di creazione, nei termini della legislazione brasiliana; è vietato all’autorità pubblica di negare il riconoscimento o la registrazione dell’atto di creazione. Devono essere annotate anche tutte le eventuali modifiche che tale atto dovesse successivamente ricevere.

ARTICOLO 4

La Santa Sede dichiara che nessuna circoscrizione ecclesiastica del Brasile dipenderà da un Vescovo la cui sede sia fissata in territorio straniero.

ARTICOLO 5

Le persone giuridiche ecclesiastiche, riconosciute nei termini dell’articolo 3, che, oltre ai fini religiosi, perseguano finalità di assistenza e solidarietà sociale, svolgeranno la propria attività e godranno di tutti i diritti, immunità, esenzioni e benefici attribuiti agli enti con fini di analoga natura previsti nell’ordinamento giuridico brasiliano, a condizione che siano osservati i requisiti e gli obblighi previsti dalla legislazione brasiliana.

ARTICOLO 6

Le Alte Parti riconoscono che il patrimonio storico, artistico e culturale della Chiesa Cattolica, così come i documenti custoditi nei suoi archivi e biblioteche, costituiscono parte rilevante del patrimonio culturale brasiliano, e continueranno a cooperare per salvaguardare, valorizzare e promuovere la fruizione dei beni, mobili e immobili, di proprietà della Chiesa Cattolica o di altre persone giuridiche ecclesiastiche, che siano considerati dal Brasile come parte del patrimonio culturale e artistico.

§ 1º. La Repubblica Federativa del Brasile, nel rispetto del principio di cooperazione, riconosce che la finalità propria dei beni ecclesiastici menzionati nel *caput* di questo articolo deve essere salvaguardata dall’ordinamento giuridico brasiliano, senza pregiudizio di altre finalità, che possano scaturire dalla loro natura culturale.

§ 2º. La Chiesa Cattolica, consapevole del valore del suo patrimonio culturale, si impegna a facilitare l’accesso al medesimo per tutti coloro che vogliano conoscerlo e studiarlo, salvaguardate le sue finalità religiose e le esigenze della sua protezione e di tutela degli archivi.

ARTICOLO 7

La Repubblica Federativa del Brasile assicura, nei termini del suo ordinamento giuridico, le misure necessarie per garantire la protezione dei luoghi di culto della Chiesa Cattolica e delle sue liturgie, simboli, immagini e oggetti cultuali, contro ogni forma di violazione, disprezzo e uso illegittimo.

§ 1º. Nessun edificio, dipendenza o oggetto adibito al culto cattolico, nel rispetto della funzione sociale della proprietà e della legislazione, può essere demolito, occupato, trasportato, ristrutturato o destinato dallo Stato e da enti pubblici ad altro fine, se non per necessità o utilità pubblica, o per interesse sociale, nei termini della Costituzione brasiliana.

ARTICOLO 8

La Chiesa Cattolica, in vista del bene comune della società brasiliana, specialmente dei cittadini più bisognosi, si impegna, osservate le esigenze di legge, a dare assistenza spirituale ai fedeli accolti in strutture sanitarie, di assistenza sociale, di educazione e similari, o detenuti in istituti penitenziari e similari, osservate le norme di ciascuna struttura, e che, per tale ragione, siano impediti di esercitare in condizioni normali la pratica religiosa e lo richiedano. La Repubblica Federativa del Brasile garantisce alla Chiesa Cattolica il diritto di svolgere questo servizio, inerente alla sua stessa missione.

ARTICOLO 9

Il riconoscimento reciproco di titoli e qualificazioni di livello universitario dipenderà dai requisiti degli ordinamenti giuridici, rispettivamente della Santa Sede e del Brasile.

ARTICOLO 10

La Chiesa Cattolica, attenta al principio di cooperazione con lo Stato, continuerà a porre le sue istituzioni di insegnamento, a tutti i livelli, a servizio della società, in conformità con i suoi propri fini e con le esigenze dell’ordinamento giuridico brasiliano.

§ 1º. La Repubblica Federativa del Brasile riconosce alla Chiesa Cattolica il diritto di costituire e dirigere Seminari e altri Istituti ecclesiastici di formazione e cultura.

§ 2º. Il riconoscimento degli effetti civili degli studi, gradi e titoli ottenuti nei Seminari e negli Istituti precedentemente menzionati è regolato dall’ordinamento giuridico brasiliano, in condizioni di parità con studi di identica natura.

ARTICOLO 11

La Repubblica Federativa del Brasile, nel rispetto del diritto di libertà religiosa, della diversità culturale e della pluralità confessionale del Paese, rispetta l’importanza dell’insegnamento religioso in vista della formazione integrale della persona umana.

§ 1º. L’insegnamento religioso, sia quello cattolico sia quello di altre confessioni religiose, di carattere facoltativo, costituisce disciplina dell’orario normale delle scuole pubbliche di insegnamento di base, nel rispetto della diversità culturale religiosa del Brasile, in conformità con la Costituzione e le altre leggi vigenti, senza alcun tipo di discriminazione.

ARTICOLO 12

Il matrimonio celebrato in conformità con il diritto canonico, che rispetti anche le esigenze fissate dal diritto brasiliano per contrarre matrimonio, produce gli effetti civili, mediante la registrazione nell’apposito registro civile, a decorrere dalla data della sua celebrazione.

§ 1º. La delibazione delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale, confermate dall’organo di controllo superiore della Santa Sede, sarà effettuata nei termini della legislazione brasiliana relativa alla delibazione delle sentenze straniere.

ARTICOLO 13

È garantito il segreto dell’ufficio sacerdotale, specialmente quello della confessione sacramentale.

ARTICOLO 14

La Repubblica Federativa del Brasile dichiara il suo impegno nella destinazione di spazi a fini religiosi, che dovranno essere previsti negli strumenti di pianificazione urbana, da stabilirsi nei rispettivi piani urbanistici.

ARTICOLO 15

Alle persone giuridiche ecclesiastiche, così come al patrimonio, rendite e servizi collegati alle loro finalità essenziali, è riconosciuta la garanzia dell’immunità tributaria relativa alle imposte, in conformità con la Costituzione brasiliana.

§ 1º. Ai fini tributari, le persone giuridiche della Chiesa Cattolica che svolgano attività sociale ed educativa senza fini di lucro, riceveranno lo stesso trattamento e i benefici attribuiti agli enti filantropici riconosciuti dall’ordinamento giuridico brasiliano, anche per quanto riguarda i requisiti e gli obblighi richiesti ai fini dell’immunità e delle esenzioni.

ARTICOLO 16

Dato il carattere peculiare religioso e beneficente della Chiesa Cattolica e delle sue istituzioni:

Il vincolo tra i ministri ordinati o i fedeli consacrati mediante voti e le Diocesi o gli Istituti Religiosi e equiparati è di carattere religioso e pertanto, osservato quanto disposto nella legislazione del lavoro brasiliana, non genera, per se stesso, vincolo di impiego, a meno che non risulti provato lo snaturamento dell’istituzione ecclesiastica.

Compiti di indole apostolica, pastorale, liturgica, catechetica, assistenziale, di promozione umana, e simili, potranno essere realizzati a titolo volontario, osservato ciò che prescrive la legislazione del lavoro brasiliana.

ARTICOLO 17

I Vescovi, nell’esercizio del loro ministero pastorale, potranno invitare sacerdoti, membri di istituti religiosi e laici, che non abbiano nazionalità brasiliana, per prestare servizio nel territorio delle loro Diocesi, e chiedere alle autorità brasiliane, in loro nome, la concessione del visto per svolgere attività pastorale in Brasile.

§ 1º. A seguito della richiesta formale del Vescovo, in conformità con l’ordinamento giuridico brasiliano, potrà essere concesso il visto permanente o temporaneo, secondo il caso, per i motivi sopra esposti.

ARTICOLO 18

Il presente Accordo potrà essere integrato attraverso la stipulazione di accordi complementari tra le Alte Parti Contraenti.

§ 1º. Organi del Governo brasiliano, nell’ambito delle rispettive competenze, e la Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile, debitamente autorizzata dalla Santa Sede, potranno concludere intese su materie specifiche, per la piena esecuzione del presente Accordo.

ARTICOLO 19

Qualunque divergenza nell’applicazione o interpretazione del presente Accordo sarà risolta mediante trattative diplomatiche dirette.

ARTICOLO 20

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, fatte salve le situazioni giuridiche esistenti e costituite in forza del Decreto n. 119-A, del 7 gennaio 1890, e dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Federativa del Brasile sull’Assistenza Religiosa alle Forze Armate, del 23 ottobre 1989.

Fatto nella Città del Vaticano, nel giorno 13 del mese di novembre dell’anno 2008, in due originali, nelle lingue italiana e portoghese, essendo entrambi i testi ugualmente autentici.

S.E. Sr. Celso AMORIM Ministro das Relações Exteriores

S.E.R. Mons. Dominique MAMBERTI Segretario per i Rapporti con gli Stati

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Croazia

#### **Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa questioni giuridiche**

La Santa Sede e la Repubblica di Croazia volendo stabilire il quadro giuridico delle relazioni tra la Chiesa Cattolica e lo Stato di Croazia,

facendo riferimento, la Repubblica di Croazia alle norme della Costituzione, in particolare agli articoli 40 e 41 sulla libertà religiosa e la libertà di coscienza, e la Santa Sede ai documenti del Concilio Vaticano Secondo e alle norme del Diritto Canonico;

tenendo presente il ruolo insostituibile della Chiesa Cattolica nella educazione del popolo croato e il suo ruolo storico ed attuale nel campo sociale, culturale e pedagogico;

coscienti che la maggioranza dei cittadini della Repubblica di Croazia fa parte della Chiesa Cattolica;

richiamandosi ai principi internazionalmente riconosciuti sulla libertà religiosa,

hanno stabilito di comune accordo quanto segue:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e autonomi, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti e alla reciproca collaborazione per lo sviluppo integrale, spirituale e materiale dell’uomo e per la promozione del bene comune.

Articolo 2

1. La Repubblica di Croazia riconosce la personalità giuridica pubblica della Chiesa Cattolica.

2. La Repubblica di Croazia riconosce anche la personalità giuridica pubblica di tutte le istituzioni ecclesiastiche, che hanno tale personalità giuridica in conformità alle norme del Diritto Canonico.

3. L’autorità ecclesiastica competente può erigere, modificare, abolire o riconoscere le persone giuridiche ecclesiastiche, secondo le norme del Diritto Canonico. Essa ne informa il competente organo dell’amministrazione statale, per la relativa registrazione, secondo le apposite norme civili.

Articolo 3

La Repubblica di Croazia garantisce alla Chiesa Cattolica e alle sue persone giuridiche e fisiche la libertà di comunicare e di mantenere contatti con la Santa Sede, con le Conferenze Episcopali di altri Paesi, come pure con le Chiese particolari, istituzioni e persone sia all’interno dello Stato che all’estero.

Articolo 4

Nel rispetto del diritto alla libertà religiosa, la Repubblica di Croazia riconosce alla Chiesa Cattolica, e alle sue comunità di qualsiasi rito, il libero esercizio della sua missione apostolica, in particolare per quanto riguarda il culto divino, il governo, l’insegnamento e l’attività delle associazioni di cui all’Art. 14.

Articolo 5

Spetta esclusivamente alla competente autorità ecclesiastica regolare liberamente l’ordinamento ecclesiastico proprio, erigere, mutare, e sopprimere province ecclesiastiche, arcidiocesi, diocesi, amministrazioni apostoliche, prelature territoriali, abbazie territoriali, prelature personali, parrocchie, istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, nonché altre persone giuridiche ecclesiastiche.

Articolo 6

1. Spettano alla Chiesa Cattolica tutte le nomine ecclesiastiche ed il conferimento degli uffici ecclesiastici, in conformità alle norme del Diritto Canonico.

2. La nomina, il trasferimento e la rimozione dei Vescovi competono esclusivamente alla Santa Sede.

3. Prima della pubblicazione della nomina dei Vescovi diocesani, la Santa Sede ne darà comunicazione, in via riservata, al Govemo croato.

Articolo 7

1. La Repubblica di Croazia garantisce alla Chiesa Cattolica la libertà di esercitare il culto.

2. La Repubblica di Croazia garantisce l’inviolabilità dei luoghi di culto: chiese, cappelle e rispettivi annessi.

3. Solo per motivi gravi e con l’esplicito accordo dell’autorità ecclesiastica, si possono destinare tali luoghi ad altra finalità.

4. La competente autorità della Repubblica di Croazia può prendere provvedimenti di sicurezza nei luoghi menzionati anche senza previo avviso dell’autorità ecclesiastica competente, se ciò fosse urgente per la difesa della vita e della salute o per salvare dei beni di particolare valore artistico o storico.

5. In vista dell’esercizio del culto pubblico in luoghi diversi da quelli indicati al paragrafo 2 (come nel caso di processioni, pellegrinaggi o altri atti), le autorità ecclesiastiche ne informeranno le competenti autorità della Repubblica di Croazia, le quali hanno l’obbligo di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza.

Articolo 8

1. Nel caso di una istruttoria su un ecclesiastico per eventuali reati contemplati dal Codice penale, le autorità giudiziarie ne informeranno previamente le autorità ecclesiastiche competenti.

2. In ogni caso, il segreto della confessione è inviolabile.

Articolo 9

1. Le domeniche e i seguenti giorni festivi sono liberi dal lavoro:

a) 1 gennaio, Solennità di Maria Ss.ma Madre di Dio, Capodanno;

b) 6 gennaio, Epifania del Signore o Santi Magi;

c) Lunedì di Pasqua;

d) 15 agosto, Assunzione della B. V. Maria;

e) 1 novembre, Tutti i Santi;

f) 25 dicembre, Natale del Signore;

g) 26 dicembre, primo giorno dopo il Natale, Santo Stefano.

2. Le due Parti interessate si metteranno d’accordo circa eventuali modifiche dei giorni festivi.

Articolo 10

1. Le persone giuridiche ecclesiastiche possono acquistare, possedere, usufruire o alienare beni mobili e immobili, così come acquisire ed alienare diritti patrimoniali, secondo le norme canoniche e quelle della legislazione della Repubblica di Croazia.

2. Le persone giuridiche di cui al comma 1, possono istituire fondazioni. La loro attività, per quanto riguarda gli effetti civili, si regola secondo le norme legali della Repubblica di Croazia.

Articolo 11

1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di costruire chiese ed edifici ecclesiastici e di ampliare o modificare quelli già esistenti, secondo le leggi vigenti nella Repubblica di Croazia.

2. Il Vescovo diocesano decide sulla necessità di costruire edifici ecclesiastici e ne sceglie il luogo in accordo con gli organi competenti della Repubblica di Croazia.

3. Le competenti autorità della Repubblica di Croazia non prenderanno in considerazione le richieste per la costruzione di edifici ecclesiastici senza aver ricevuto il consenso scritto del vescovo diocesano.

Articolo 12

1. Alla Chiesa Cattolica sono garantite la libertà di stampare, pubblicare e divulgare libri, giornali e riviste, come pure qualsiasi altra attività connessa con la sua missione.

2. La Chiesa Cattolica ha accesso anche ai mezzi di comunicazione pubblici (giornali, radio, televisione). La Chiesa Cattolica ha inoltre il diritto di istituire e di gestire in proprio radio e televisione, in conformità alle leggi della Repubblica di Croazia.

Articolo 13

1. Il matrimonio canonico, dal momento della sua celebrazione, produce gli effetti civili secondo le norme legali della Repubblica di Croazia, se non esistono impedimenti civili per i contraenti e se sono adempiuti i requisiti previsti dalla legge della Repubblica di Croazia.

2. Il modo e il tempo utile per l’iscrizione del matrimonio canonico nei registri statali dei matrimoni sono stabiliti dalla rispettiva legge della Repubblica di Croazia.

3. La preparazione al matrimonio canonico comprende l’istruzione dei futuri sposi sull’insegnamento della Chiesa circa l’eccellenza del sacramento del matrimonio, in particolare circa la sua unità ed indissolubilità, nonché sugli effetti civili del vincolo matrimoniale secondo la legge della Repubblica di Croazia.

4. Le decisioni dei Tribunali ecclesiastici sulla nullità del matrimonio e quelle della Suprema Autorità della Chiesa sullo scioglimento del vincolo matrimoniale sono comunicate al competente Tribunale civile, per l’adempimento delle conseguenze civili del provvedimento, secondo le norme legali della Repubblica di Croazia.

Articolo 14

1. La Repubblica di Croazia riconosce il diritto dei fedeli di riunirsi secondo gli scopi propri della Chiesa. Per quanto riguarda gli effetti civili delle loro attività, tali associazioni si regolano in conformità alle norme legali della Repubblica di Croazia.

2. La Repubblica di Croazia garantisce ai cattolici e alle loro associazioni ed istituzioni la piena libertà di azione e di attività pubblica, sia in modo verbale che per iscritto.

Articolo 15

La Chiesa Cattolica ha il diritto di erigere istituzioni educative di qualunque grado e di gestirle secondo le proprie norme, nel rispetto delle disposizioni legali della Repubblica di Croazia.

Articolo 16

1. La Repubblica di Croazia riconosce e garantisce alla Chiesa Cattolica il diritto alla cura pastorale dei fedeli che soggiornano negli istituti penitenziari, negli ospedali, negli orfanotrofi ed in ogni istituto di assistenza medica e sociale di carattere pubblico o privato.

2. L’attività pastorale nei menzionati istituti, di carattere pubblico, verrà regolata con un appropriato accordo tra le competenti autorità ecclesiastiche e quelle della Repubblica di Croazia.

Articolo 17

1. La Chiesa Cattolica può liberamente organizzare istituzioni intese ad assicurare attività caritative ed assistenza sociale, conformi alle rispettive norme civili.

2. Le istituzioni ecclesiastiche a scopo assistenziale caritativo o le istituzioni che dipendono dalla Chiesa, si regolano in conformità ai propri statuti e godono degli stessi diritti e privilegi delle istituzioni statali fondate per le stesse finalità.

3. La Chiesa Cattolica e la Repubblica di Croazia si accorderanno sulla mutua collaborazione delle proprie istituzioni assistenziali caritative.

4. Le competenti autorità della Repubblica di Croazia e le competenti autorità ecclesiastiche stabiliranno di comune accordo i sussidi economici che la Repubblica di Croazia fornirà alle istituzioni della Chiesa Cattolica al servizio del bene comune della società.

5. Per quanto riguarda gli effetti civili, le istituzioni di cui al paragrafo 1 di questo Articolo si regoleranno secondo le norme legali della Repubblica di Croazia.

Articolo 18

1. La Repubblica di Croazia e la Santa Sede risolveranno di comune accordo, per via diplomatica, dubbi o difficoltà che potrebbero sorgere nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

2. Le materie di comune interesse che richiedono soluzioni nuove o supplementari verranno trattate da una apposita Commissione Mista, composta da rappresentanti delle due Parti, la quale sottoporrà le sue proposte all’approvazione delle rispettive Autorità.

Articolo 19

1. Il presente Accordo sarà ratificato secondo le norme procedurali proprie delle Alte Parti contraenti ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

2. Nel caso una delle Alte Parti contraenti consideri che siano radicalmente mutate le circostanze nelle quali si è stipulato il presente Accordo, così da rendere necessarie modifiche, sarà dato inizio ai relativi negoziati.

Firmato a Zagabria, il 19 Dicembre 1996, in doppio originale, ciascuno in lingua croata e italiana; ambedue i testi sono ugualmente autentici.

dr. Jure *Radiç* za Republiku Hrvatsku + Giulio *Einaudi* per la Santa Sede

#### **Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa la collaborazione in campo educativo e culturale**

La Santa Sede e la Repubblica di Croazia desiderose di regolare le relazioni tra la Chiesa Cattolica e lo Stato di Croazia nel campo dell’educazione e della cultura,

basandosi la Repubblica di Croazia sulle norme della Costituzione, in particolare sugli articoli 14, 40 e 68, e la Santa Sede sui documenti del Concilio Vaticano Secondo, specialmente sulla Dichiarazione «Gravissimum educationis», e sulle norme del Diritto Canonico;

tenendo presente l’insostituibile ruolo storico ed attuale della Chiesa Cattolica in Croazia nell’educazione etica e morale del popolo, come pure il suo ruolo nel campo culturale e pedagogico;

prendendo atto che la maggioranza dei cittadini della Repubblica di Croazia fa parte della Chiesa Cattolica,

hanno stabilito di comune accordo quanto segue:

Articolo 1

1. La Repubblica di Croazia, alla luce del principio della libertà religiosa, rispetta il diritto fondamentale dei genitori all’educazione religiosa dei figli e si impegna a garantire, nel quadro del piano e del programma scolastico e in conformità con la volontà dei genitori o dei tutori, l’insegnamento della religione cattolica in tutte le scuole pubbliche, elementari, medie e superiori e nei centri prescolastici, come materia obbligatoria per coloro che la scelgono, con le medesime condizioni delle altre materie obbligatorie.

2. Il sistema educativoformativo nei centri prescolastici e nelle scuole, inclusi i centri universitari, terrà in considerazione i valori dell’etica cristiana.

Articolo 2

1. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità dei genitori per l’educazione dei loro figli, a tutti è garantito il diritto di avvalersi dell’insegnamento della religione.

2. In collaborazione con le competenti autorità della Chiesa, le autorità scolastiche daranno la possibilità ai genitori e agli alunni maggiorenni di avvalersi di tale insegnamento al momento della iscrizione nella scuola, di modo che la loro decisione non susciti alcuna forma di discriminazione nel campo dell’attività scolastica.

3. I genitori e gli alunni maggiorenni, i quali dovessero mutare la propria decisione di cui al paragrafo 1 di quest’Articolo, dovranno informarne per iscritto la scuola, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Articolo 3

1. L’insegnamento della religione sarà impartito da insegnanti qualificati, ritenuti idonei dall’autorità ecclesiastica, in possesso dei requisiti contemplati dalla legislazione della Repubblica di Croazia, attenendosi a tutti i diritti e doveri derivanti.

2. Gli insegnanti di religione devono avere il mandato canonico (missio canonica) rilasciato dal Vescovo diocesano. La revoca di tale mandato comporta la perdita immediata del diritto dell’insegnamento della religione cattolica.

3. Gli insegnanti di religione sono inseriti a tutti gli effetti nel corpo docente delle scuole elementari, medie e superiori, come pure nel corpo docente dei rispettivi centri prescolastici.

4. I programmi e le modalità di svolgimento dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, saranno oggetto di particolari intese tra il Governo della Repubblica di Croazia e la Conferenza Episcopale Croata.

Articolo 4

D’intesa con le autorità scolastiche, le competenti autorità ecclesiastiche potranno organizzare nei centri educativoformativi altre attività complementari connesse con l’educazione e la cultura religiosa, utilizzando i locali e i sussidi pedagogici supplementari di tali istituti.

Articolo 5

La Chiesa cattolica può organizzare liberamente dei corsi e intraprendere delle attività di formazione spiritualereligiosa nelle istituzioni universitarie, d’intesa con le rispettive autorità universitarie.

Articolo 6

1. I programmi e i contenuti dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, come anche i libri di testo e il materiale didattico, vengono redatti dalla Conferenza Episcopale Croata che li presenta ai competenti organi della Repubblica di Croazia per la loro integrazione nel programmi scolastici.

2. La Repubblica di Croazia assume le spese di redazione e di stampa dei libri di testo dell’insegnamento della religione e ne organizza la procedura editoriale, secondo le norme in uso per gli altri libri di testo scolastici.

Articolo 7

1. Le autorità competenti nel campo ecclesiastico e statale vigilano, secondo le proprie competenze, affinché l’insegnamento della religione e la formazione religiosa nei centri prescolastici e scolastici sia impartito, nei loro contenuti e criteri didattico metodologici, in conformità con le disposizioni delle rispettive legislazioni.

2. Per quanto riguarda i contenuti dell’insegnamento e della formazione religiosa, gli insegnanti di religione si atterranno alle norme e alle direttive ecclesiastiche; per il resto si conformeranno alla legislazione della Repubblica di Croazia e rispetteranno le norme disciplinari dei rispettivi centri di educazione.

Articolo 8

1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di istituire e gestire scuole di qualunque grado e gli asili infantili, in conformità alle norme del Diritto Canonico e della legislazione della Repubblica di Croazia.

2. Nell’attuazione del piano e del programma delle materie fondamentali obbligatorie, come pure nel rilascio dei documenti ufficiali, le scuole cattoliche osserveranno le leggi della Repubblica di Croazia.

Articolo 9

Le scuole cattoliche parificate, i loro insegnanti, educatori e gli altri impiegati, come pure gli alunni e gli educandi godranno dei medesimi diritti e doveri dei loro omologhi delle scuole pubbliche ed avranno diritto a ricevere i sussidi finanziari previsti dalle rispettive leggi della Repubblica di Croazia.

Articolo 10

1. Lo statuto giuridico degli Istituti Cattolici Universitari e di Studi Superiori parificati così come il rispettivo riconoscimento dei titoli, dei gradi accademici e dei diplomi rilasciati, si reggono sulle leggi della Repubblica di Croazia. Una specifica intesa tra la medesima Repubblica e la Conferenza Episcopale Croata, previamente approvata dalla Santa Sede, ne regolerà l’applicazione.

2. La Repubblica di Croazia assicura i mezzi finanziari alla Facoltà Cattolica di Teologia presso la Università di Zagreb, ed agli Istituti Teologici affiliati di Dakovo, Makarska, Rijeka e Split.

3. Le competenti autorità ecclesiastiche possono erigere nuovi Istituti Cattolici Universitari e di Studi Superiori, i quali, previo accordo tra le competenti autorità della Chiesa e dello Stato, saranno parificati e sostenuti con adeguati mezzi finanziari dalla Repubblica di Croazia.

Articolo 11

1. Gli Istituti ecclesiastici per la formazione degli insegnanti di religione e degli altri operatori pastorali, eretti in conformità alle norme del Diritto canonico, sono Istituti parificati, in conformità alle rispettive leggi della Repubblica di Croazia.

2. La Repubblica di Croazia assicurerà i mezzi finanziari ai professori, educatori e al personale di tali Istituti, come è previsto dalle disposizioni legali della Repubblica di Croazia per gli Istituti Cattolici Universitari e di Studi Superiori parificati.

3. Parimenti, gli alunni degli Istituti di cui al paragrafo 1 di quest’Articolo, usufruiranno degli stessi diritti e doveri stabiliti per gli alunni degli Istituti Cattolici Universitari e di Studi Superiori parificati.

Articolo 12

1. A motivo del servizio che la Chiesa Cattolica presta alla società e nel rispetto della libertà religiosa, la Repubblica di Croazia permette alla Chiesa un adeguato accesso ai mezzi statali di comunicazione sociale, in particolare alla radio e alla televisione. Le particolarità al riguardo saranno accordate tra la Repubblica di Croazia e la Conferenza Episcopale Croata.

2. La Chiesa Cattolica ha il diritto di possedere anche i propri mezzi di comunicazione sociale, in conformità alle disposizioni ecclesiastiche ed alle leggi della Repubblica di Croazia.

3. Nel rispetto dei principi della libertà religiosa in una società pluralista, la Repubblica di Croazia veglierà con coerenza affinché nei mezzi di comunicazione sociale vengano rispettati i sentimenti dei cattolici, come pure i valori umani fondamentali, di ordine etico e religioso.

Articolo 13

1. Il. patrimonio culturale ed artistico della Chiesa Cattolica, come pure i numerosi documenti custoditi nei suoi archivi e nelle biblioteche ecclesiastiche, costituiscono una preziosa parte del patrimonio integrante l’eredità culturale croata. La Chiesa Cattolica desidera continuare a servire la società anche con il suo patrimonio culturale, permettendo a tutti gli interessati di conoscere tale ricchezza, di fruirne e di studiarla.

2. È necessaria la collaborazione tra la Chiesa e lo Stato per salvaguardare tale patrimonio, catalogarlo, assicurarne la protezione, permetterne un ulteriore incremento e renderlo accessibile ai cittadini, nei limiti richiesti dalla sua protezione e dalla tutela degli archivi.

3. A questi fini, sarà formata quanto prima una commissione mista di rappresentanti della Chiesa Cattolica e della Repubblica di Croazia.

4. La Repubblica di Croazia si impegna a contribuire materialmente, in modo sistematico, al restauro e alla salvaguardia dei monumenti del patrimonio culturale religioso e delle opere d’arte in possesso della Chiesa.

5. La Repubblica di Croazia s’impegna a restituire i registri ecclesiastici, le anagrafi, le cronache e gli altri libri, espropriati alla Chiesa in modo illegittimo durante il regime comunista, e tutt’ora in suo possesso.

Articolo 14

Le Alte Parti contraenti risolveranno di comune accordo eventuali divergenze tra di loro circa l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 15

1. Il presente Accordo sarà ratificato secondo le norme procedurali proprie delle Alte Parti contraenti ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

2. Nel caso che una delle Alte Parti contraenti consideri che siano radicalmente mutate le circostanze nelle quali si è stipulato il presente Accordo, così da ritenere necessario di modificarlo, si procederà al più presto alle opportune trattative per aggiornarlo.

Firmato a Zagabria, il l9 Dicembre 1996, in doppio originale, ciascuno in lingua croata e italiana; ambedue i testi sono ugualmente autentici.

+ *Giulio Einaudi* per la Santa Sede dr. *Jure Radiç* za Republiku Hrvatsku

#### **Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa l’assistenza religiosa ai fedeli cattolici, membri delle forze armate e della polizia**

La Santa Sede e la Repubblica di Croazia desiderando promuovere, in maniera stabile e conveniente, l’assistenza religiosa ai fedeli cattolici, membri delle Forze Armate e della Polizia della Repubblica di Croazia,

hanno stabilito di comune accordo quanto segue:

Articolo 1

1. La Santa Sede erigerà nella Repubblica di Croazia un Ordinariato Militare per l’assistenza religiosa ai fedeli cattolici, membri delle Forze Armate e della Polizia della Repubblica di Croazia.

2. L’Ordinariato Militare, canonicamente assimilato ad una diocesi secondo la Costituzione Apostolica Spirituali militum curæ, sarà retto da un Vescovo, Ordinario Militare. Egli avrà tutti i diritti e i doveri analoghi a quelli del Vescovo diocesano.

3. L’Ordinario Militare potrà contemporaneamente esercitare anche l’incarico di Vescovo diocesano.

4. La potestà di giurisdizione dell’Ordinario Militare è personale, ordinaria e propria, ma cumulativa con la giurisdizione dell’Ordinario del luogo.

5. L’Ordinario Militare è, di diritto, membro della Conferenza Episcopale Croata.

Articolo 2

L’Ordinario Militare sarà nominato liberamente dal Sommo Pontefice, previa notificazione al Governo croato.

Articolo 3

In conformità alle norme canoniche, l’Ordinario Militare sarà coadiuvato da un Vicario Generale scelto da lui stesso, nonché dai Cappellani Militari.

Articolo 4

1. Il presbiterio dell’Ordinariato Militare sarà formato da presbiteri diocesani e religiosi, destinati alla cura pastorale dell’Esercito e della Polizia, previa licenza del proprio Vescovo diocesano o del Superiore religioso.

2. I membri del clero secolare potranno essere incardinati nell’Ordinariato Militare, secondo le norme del Diritto Canonico.

3. I sacerdoti designati, in maniera stabile e con incarico principale, alla cura pastorale dell’Esercito croato e della Polizia croata, saranno chiamati Cappellani dell’Ordinariato Militare; essi godranno dei diritti e doveri canonici analoghi a quelli dei parroci o dei viceparroci.

4. Secondo le necessità, e d’intesa con il loro Vescovo o Superiore religioso, l’Ordinario Militare potrà richiedere sacerdoti e religiosi che avranno un incarico anche nell’Ordinariato Militare, per un servizio temporaneo o occasionale.

Articolo 5

Secondo le norme del Diritto Canonico, appartengono alla giurisdizione dell’Ordinariato Militare:

a) i militari e i membri della Polizia, come anche altri impiegati stabili delle Forze Armate e della Polizia della Repubblica di Croazia;

b) quanti compongono le loro famiglie, cioè coniugi e figli, anche maggiorenni, se coabitano con i genitori nella stessa casa, come anche i loro parenti ed altre persone che condividano la stessa abitazione;

c) i cadetti delle scuole militari e della Polizia, e coloro che prestano servizio presso gli istituti militari o di Polizia;

d) tutti i fedeli, uomini e donne, membri o meno di un Istituto religioso, che ricoprono stabilmente un ufficio loro affidato dall’Ordinario Militare o con suo consenso.

Articolo 6

1. Tutti coloro che svolgono servizio nell’ambito dell’Ordinariato Militare, come cappellani stabili o come sacerdoti di complemento, nell’esercizio della loro attività pastorale, pur mantenendo la loro condizione propria, si inseriranno nell’ambiente militare e usufruiranno delle strutture esistenti in seno alle Forze Armate della Repubblica di Croazia.

2. I Cappellani e tutti coloro che svolgono attività pastorale nell’Ordinariato Militare eserciteranno il loro servizio nel rispetto delle regole delle Autorità militari e di Polizia, secondo le norme canoniche e secondo le prescrizioni dell’Ordinario Militare.

3. Se qualche membro del Clero dell’Ordinariato Militare dovesse essere soggetto a sanzioni disciplinari di carattere militare, il Superiore gerarchico vi provvederà previo accordo con l’Ordinario Militare; mentre l’Ordinario Militare comunicherà eventuali sanzioni canoniche all’Autorità militare per i provvedimenti del caso.

Articolo 7

L’Ordinario Militare comunicherà liberamente con i cappellani e coloro che svolgono attività pastorale nell’Ordinariato Militare, invierà loro le opportune istruzioni sul servizio religioso, e richiederà loro periodiche relazioni sullo svolgimento del loro ufficio.

Articolo 8

L’Ordinariato Militare avrà sede in Zagreb.

Articolo 9

1. Il Ministero della Difesa e il Ministero degli Interni si prenderanno cura del sostentamento materiale del personale dell’Ordinariato Militare.

2. Il Ministero della Difesa e il Ministero degli Interni garantiranno le condizioni materiali necessarie per il funzionamento dell’Ordinariato Militare, in particolare una sede decorosa per l’Ordinario Militare e per la sua Curia, e adeguati luoghi di culto.

Articolo 10

Con successiva intesa tra il Governo della Repubblica di Croazia, rappresentato dai Ministeri competenti, e la Conferenza Episcopale Croata, sarà redatto un Regolamento relativo a questioni più particolareggiate, riguardanti il funzionamento dell’Ordinariato Militare.

Articolo 11

Se sorgesse qualche dubbio nell’interpretazione o nell’applicazione del presente Accordo, le Alte Parti contraenti cercheranno una giusta soluzione per mezzo di una mutua intesa.

Articolo 12

1. Il presente Accordo sarà ratificato secondo le norme legali proprie delle Alte Parti contraenti ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

2. Nel caso che una delle Alte Parti contraenti consideri che sono mutate radicalmente le circostanze nelle quali si è stipulato il presente Accordo, sarà dato inizio a trattative al fine di aggiornarlo.

Firmato a Zagabria, il 19 Dicembre 1996, in doppio originale, ciascuno in lingua croata e italiana; ambedue i testi sono ugualmente autentici.

+ Giulio Einaudi per la Santa Sede dr. Jure Radiç za Republiku Hrvatsku

#### **Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa questioni economiche**

La Santa Sede e la Repubblica di Croazia in conformità alle norme dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa questioni giuridiche;

cercando la Chiesa Cattolica nella Repubblica di Croazia di assicurare le condizioni materiali dell'attività pastorale, in accordo con le disposizioni del Concilio Vaticano II e le norme canoniche;

fondandosi la Repubblica di Croazia sulle norme della Costituzione e sulle leggi corrispondenti;

tenendo in considerazione la Repubblica di Croazia il grande ruolo della Chiesa Cattolica nell'attività sociale, educativa, culturale e caritativa;

hanno stabilito di comune accordo quanto segue:

Articolo I

1. Le persone giuridiche della Chiesa Cattolica, in conformità alle norme del diritto canonico, possono liberamente ricevere elemosine e offerte da parte dei fedeli ed accettare da loro altre forme di contributi tradizionali per il mantenimento delle istituzioni ecclesiastiche.

2. Le donazioni di cui al § 1 di questo Articolo, non sono soggette alle norme del sistema tributario della Repubblica di Croazia.

Articolo 2

Nell'intento di regolare il finanziamento della Chiesa Cattolica in modo aggiornato ed efficace, in accordo con l'organizzazione democratica della società, la Repubblica di Croazia si assume l'obbligo di:

1. a) restituire alla Chiesa Cattolica quelle proprietà esproriate durante il regime comunista jugoslavo che è possibile restituire, secondo le disposizioni legislative;

b) trovare una sostituzione corrispondente per la parte dei beni che non è possibile restituire;

c) pagare alle persone giuridiche della Chiesa Cattolica una compensazione in denaro per le rimanenti proprietà che non saranno restituite;

2. assicurare alla Chiesa Cattolica una determinata somma annuale in denaro, riconoscendo di pubblica utilità il lavoro da essa svolto nei campi culturale, educativo, sociale ed etico.

Articolo 3

1. La Repubblica di Croazia si impegna a restituire alla Chiesa Cattolica, in un termine di tempo ragionevole, le proprietà che èpossibile restituire secondo le disposizioni legislative.

2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Accordo, la commissione mista, composta in modo paritetico da rappresentanti del Governo della Repubblica di Croazia e della Conferenza Episcopale Croata, redigerà l'elenco delle proprietà che saranno restituite, fissando il termine per la restituzione.

Articolo 4

La Repubblica di Croazia, d'accordo con le competenti autorità della Chiesa Cattolica e in conformità con le disposizioni legislative, effettuerà una appropriata sostituzione della parte dei beni che non è in grado di restituire alla Chiesa Cattolica. Tale sostituzione con le sue scadenze saranno ugualmente stabilite dalla commissione mista entro un anno dalla entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 5

1. La Repubblica di Croazia, a partire dall'anno 2000, corrisponderà alle persone giuridiche della Chiesa Cattolica, in luogo dei beni espropriati che non è in grado di restituire, un equo compenso in denaro in quattro rate annuali.

2. L'importo totale del compenso per i beni espropriati da pagarsi in denaro, verrà stabilito da una commissione ecclesiastico statale di tecnici, in base alla quantificazione del valore di tali beni, secondo le disposizioni legislative, al più tardi entro un anno dalla entrata in vigore di questo Accordo.

3. L'ente competente della Repubblica di Croazia verserà trimestralmente alla Chiesa Cattolica una somma in denaro sul conto del Fondo Centrale della Conferenza Episcopale Croata per le istituzioni ecclesiastiche. I1 Fondo Centrale distribuirà la somma pervenuta alle (Arci)diocesi, agli Istituti di Vita Consacrata e alle Società di Vita Apostolica secondo il valore della proprietà ad ognuno espropriata.

Articolo 6

1. Basandosi sulla Costituzione e sulle leggi corrispondenti, la Repubblica di Croazia riconosce il valore di utilità sociale del lavoro svolto dalla Chiesa Cattolica a servizio dei cittadini nel campo culturale, educativo, sociale ed etico (cfr. Art. 2 § 2 del presente Accordo).

2. Affinché la Chiesa Cattolica possa in modo adeguato continuare la sua attività nella promozione del bene comune, la Repubblica di Croazia Le assicurerà mensilmente, dal bilancio annuale statale, la somma corrispondente a due stipendi medi lordi moltiplicati per il numero delle parrocchie esistenti nella Repubblica di Croazia al giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo.

3. La Conferenza Episcopale Croata farà avere al competente Ufflcio Statale, entro il 1° dicembre di ogni anno, la lista delle parrocchie di nuova erezione o di quelle soppresse, al fine di aggiornare quanto disposto nel § 2 del presente Articolo. Non entreranno a far parte di tale lista le nuove parrocchie di città con meno di 3000 fedeli e di villaggio con meno di 1000 fedeli.

4. Nella somma di denaro, di cui al § 2 del presente Articolo, oltre alle spese per il mantenimento del clero e degli altri impiegati ecclesiastici, sono incluse le spese per la costruzione e per il mantenimento delle chiese e dei centri pastorali, che non sono iscritti nella lista dei monumenti culturali, come pure il contributo per l'attività caritativa della Chiesa Cattolica.

5. La somma erogata verrà trasmessa mensilmente all'Istituto Centrale della Conferenza Episcopale Croata per il sostentamento del clero e degli altri impiegati ecclesiastici.

6. Le autorità competenti della Chiesa Cattolica e della Repubblica di Croazia, nello stabilire la menzionata somma di denaro, hanno tenuto in conto la percentuale dei cittadini della Repubblica di Croazia che si dichiarano cattolici.

Articolo 7

1. Per una equa distribuzione delle menzionate erogazioni, la Conferenza Episcopale Croata erigerà l'Istituto Centrale per il sostentamento del clero e degli altri impiegati ecclesiastici. Lo stesso faranno anche tutte le (Arci)diocesi per il proprio territorio.

2. I menzionati Istituti sono obbligati a rispettare le leggi della Repubblica di Croazia in materia finanziaria.

Articolo 8

1. Gli Istituti per il mantenimento del clero e degli altri impiegati ecclesiastici assicureranno i mezzi finanziari per le retribuzioni mensili del clero e degli altri impiegati ecclesiastici che lavorano nella pastorale, avendo in mente i principi di giustizia e di comunione ecclesiale.

2. Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi civili, i beneficiari dei menzionati Istituti saranno soggetti alle prescrizioni statali. Per il resto si comporteranno secondo le disposizioni ecclesiastiche.

Articolo 9

Per risolvere le questioni riguardanti le pensioni dei membri del clero, dei religiosi e delle religiose, che hanno compiuto 65 anni di età, finora non risolte in modo sistematico, la Repubblica di Croazia erogherà, durante i primi dieci anni dell'applicazione del presente Accordo, l'importo di cui all'Articolo 6 del presente Accordo, aumentato del 20 %.

Articolo 10

1. Ai fini tributari, le persone giuridiche della Chiesa Cattolica saranno considerate Istituzioni senza fine di lucro.

2. La norma del § 1 del presente Articolo non si applica alle attività a fine di lucro, organizzate dalle persone giuridiche della Chiesa Cattolica.

Articolo 11

Su raccomandazione del Vescovo diocesano, le autorità statali ogni anno esamineranno, approveranno e forniranno aiuto finanziario ai singoli prograrnmi e progetti delle persone giuridiche della Chiesa Cattolica che sono utili al bene pubblico.

Articolo 12

1. Su proposta del Vescovo diocesano, i piani per lo sviluppo delle città e dei luoghi abitati, prevederanno le località adatte per la costruzione di nuove chiese e degli edifici ecclesiastici necessari per il culto divino e per il lavoro pastorale (cfr. l'Art. 11 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa questioni giuridiche).

2. Poiché i centri pastorali assicureranno un servizio pubblico di utilità sociale, gli enti competenti contribuiranno secondo le proprie possibilità alla costruzione e al rinnovamento degli edifici ecclesiastici.

Articolo 13

1. In conformità al § 1 dell'Articolo 15, il presente Accordo sarà applicato a partire dal primo bilancio annuale dello Stato che farà seguito alla sua entrata in vigore.

2. La commissione mista si accorderà sulle particolarità connesse con l'applicazione delle norme menzionate.

Articolo 14

La Santa Sede e la Repubblica di Croazia risolveranno di comune accordo eventuali dubbi e difficoltà che potrebbero sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione di qualsiasi punto del presente Accordo.

Articolo 15

1. Il presente Accordo sarà ratificato secondo le norme legali proprie delle Alte Parti Contraenti ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

2. Qualora una delle Alte Parti Contraenti ritenesse che sono mutate radicalmente le circostanze nelle quali si è stipulato il presente Accordo, così da ritenere necessario di modificarlo, si procederà alle opportune trattative per aggiornarlo.

Firmato a Zagabria, il 9 ottobre 1998, in doppio originale, ciascuno in lingua croata e italiana; ambedue i testi sono ugualmente autentici.

+ *Giulio Einaudi* per la Santa Sede

dr. *Jure Radic* za Republiku Hrvatsku

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 

# Filippine

**Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica delle Filippine sui Beni Culturali della Chiesa Cattolica**

La Santa Sede e la Repubblica delle Filippine, avendo presenti, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché le norme del Diritto Canonico e, da parte della Repubblica delle Filippine, i principi della sua Costituzione e le sue leggi;

tenuto conto che i beni culturali della Chiesa cattolica nelle Filippine costituiscono una parte di grande rilevanza del patrimonio culturale della Nazione;

ritenendo conveniente una stretta collaborazione tra la Chiesa e lo Stato nell'ambito dei beni culturali ecclesiastici,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I La Santa Sede e la Repubblica delle Filippine, ciascuna nel rispettivo ordine, si impegnano a collaborare per la tutela dei beni culturali della Chiesa cattolica.

ARTICOLO II Detta collaborazione riguarda i beni culturali mobili ed immobili di carattere artistico e storico, compresi le chiese coloniali dichiarate come protette dalla legge della Repubblica, i musei, gli archivi storici e le biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

ARTICOLO III Le due Parti collaboreranno in vista della salvaguardia, della valorizzazione e del godimento dei beni culturali di cui all'Art. II.

ARTICOLO IV La Santa Sede, attraverso la Nunziatura Apostolica e la Conferenza dei Vescovi Cattolici delle Filippine, e la Repubblica delle Filippine, attraverso la Commissione Nazionale per la Cultura e le Arti, concorderanno, mediante intese, disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di carattere artistico e storico appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, armonizzando l'applicazione della legislazione filippina con la normativa canonica e le esigenze dell'attività pastorale della Chiesa.

ARTICOLO V La Santa Sede e la Repubblica delle Filippine procederanno di comune intesa a risolvere le difficoltà che potessero sorgere in futuro circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo.

ARTICOLO VI Il presente Accordo necessita di ratifica. Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto a Manila in data 17 aprile 2007, in doppio originale, i cui testi in lingua italiana e inglese fanno ugualmente fede

Per la Repubblica delle Filippine Alberto G. Romulo Per la Santa Sede + Fernando Filoni

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# ITALIA

**ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL CONCORDATO LATERANENSE**

La Santa Sede e la Repubblica Italiana

tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;

avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico;

considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell’art. 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale;

hanno riconosciuto l’opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:

Art. 1

La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese.

Art. 2

1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferenze Episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.

3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.

Art. 3

1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è liberamente determinata dall’autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di un altro Stato.

2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall’autorità ecclesiastica. Quest’ultima dà comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l’ordinamento dello Stato .

3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo ecclesiastici che non siano cittadini italiani.

Art. 4

1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.

2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d’anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso tra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.

3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università italiane.

4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

Art. 5

1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica.

3. L’autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.

Art. 6

La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d’intesa tra le Parti .

Art. 7

1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall’art. 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi .

3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all’interno o all’ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente.

5. L’amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche .

6. All’atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.

In via transitoria e fino all’entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.

Art. 8

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.

La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:

a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione;

b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.

La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta.

La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L’ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.

La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d’appello competente, quando questa accerti:

a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo ;

b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano;

c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere .

La corte d’appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

3. Nell’accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l’esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.

Art. 9

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato.

2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione .

Art. 10

1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall’autorità ecclesiastica.

2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d’accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato .

Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.

3. Le nomine dei docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.

Art. 11

1. La Repubblica italiana assicura che l’appartenenza alle forze armate, alla polizia , o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.

2. L’assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d’intesa fra tali autorità.

Art. 12

1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.

Al fine di armonizzare l’applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d’interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche .

La conservazione e la consultazione degli archivi d’interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.

2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l’onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe.

Con l’osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.

Art. 13

1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall’art. 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.

2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 14

Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.

+ AGOSTINO Card. CASAROLI B. CRAXI

**PROTOCOLLO ADDIZIONALE**

Al momento della firma dell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune intesa:

1. In relazione all’Art. 1

Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.

2. In relazione all’Art. 4

a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d’anime gli Ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all’art. 11.

b) La Repubblica italiana assicura che l’autorità giudiziaria darà comunicazione all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.

c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d’accordo, senza pregiudizio dell’ordinamento canonico, con l’interpretazione che lo Stato italiano dà dell’art. 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.

3. In relazione all’Art. 7

a) La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l’obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.

b) La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.

4. In relazione all’Art. 8

a) Ai fini dell’applicazione del n. 1, lett. b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:

1 ) l’essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;

2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;

3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.

b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell’applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell’ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare,

1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;

2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;

3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.

c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme dell’art. 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.

5. In relazione all’Art. 9

a) L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica.

Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall’insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall’autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.

b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:

1) i programmi dell’insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;

2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;

3) i criteri per la scelta dei libri di testo;

4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti .

c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.

6. In relazione all’Art. 10

La Repubblica italiana, nell’interpretazione del n. 3 che non innova l’art. 38 del Concordato dell’11 febbraio 1929 si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte Costituzionale relativa al medesimo articolo.

7. In relazione all’Art. 13 n. 1

Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l’attuazione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo.

Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.

+ Agostino Card. Casaroli B. Craxi

**Protocollo** di approvazione delle norme per la disciplina della materia di cui all’art. 7 n. 6 dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana che apporta modificazioni al Concordato lateranense

Il Cardinale Segretario di Stato e Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Agostino Casaroli, e

il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Onorevole Bettino Craxi,

esaminate le norme formulate dalla Commissione paritetica, istituita a norma dell’art. 7 n. 6 dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, e sottoposte all’approvazione delle Alte Parti in data 8 agosto dello stesso anno,

preso atto che le norme predette rientrano nell’ambito del mandato conferito alla Commissione paritetica,

considerato che le medesime norme sono rispondenti ai principi ed ai criteri enunciati nel preambolo dell’Accordo del 18 febbraio 1984 e sono idonee a modificare gli articoli 17 comma 3, 18, 27, 29 e 30 del testo concordatario dell’11 febbraio 1929 e le relative disposizioni applicative,

tenuto conto di quanto concordato con lo scambio di lettere tra loro intercorso in data odierna (allegato I), con particolare riguardo alle modificazioni relative agli articoli 46, 47, 50 e 51 delle predette norme,

convengono, a nome rispettivamente della Santa Sede e della Repubblica Italiana, su quanto segue:

Art. 1 Le norme presentate alle Alte Parti dalla Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici, istituita a norma dell’art. 7 n. 6 dell’Accordo tra la Santa Sede e l’Italia del 18 febbraio 1984, sono approvate nella formulazione del testo firmato dalla Commissione paritetica in data 8 agosto 1984, con le modifiche concordate con le lettere di cui all’allegato I.

Art. 2 Resta inteso che tali norme non concernono la condizione giuridica della Santa Sede e dei suoi organi.

Art. 3 Resta inoltre inteso che sono applicabili alle materie disciplinate dalle norme predette le disposizioni degli art. 13, n. 2 e 14 dell’Accordo 18 febbraio 1984.

Art. 4 Le Parti daranno piena ed intera esecuzione al presente Protocollo emanando, con gli strumenti giuridici propri dei rispettivi ordinamenti, le norme approvate in data odierna.

Art. 5 Il presente Protocollo e le norme predette entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica dell’Accordo del 18 febbraio 1984 e del Protocollo medesimo.

Roma, 15 novembre 1984.

+ Agostino Card. Casaroli - B. Craxi

ALLEGATO

**Norme circa gli enti e beni ecclesiastici in Italia e circa la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.**

**DECRETO**

**Il Cardinale Agostino Casaroli Segretario di Stato Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa**

Premesso che con lo scambio degli strumenti di ratifica, avvenuto in data odierna in Vaticano, sono entrati in vigore l’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana dell’8 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ed il Protocollo del 18 novembre 1984, relativo alla materia di Cui all’art. 7 n. 6 di detto Accordo[[2]](#footnote-2);…

In virtù degli speciali poteri conferitigli a tal fine da Sua Santità il Papa Giovanni Paolo II, emana, per quanto attiene all’ordinamento canonico, le seguenti Norme[[3]](#footnote-3)

Titolo I

ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

Art. 1

Gli enti costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 2[[4]](#footnote-4)

Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari.

Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell’ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 16.

L’accertamento di cui al comma precedente è diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell’ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico.

Art. 3

Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l’ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell’autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa.

Art. 4

Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell’ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Art. 5

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente. Agli enti ecclesiastici non può comunque essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.

I provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle presenti norme sono trasmessi d’ufficio per l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 6

Gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono richiedere l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti norme.

La Conferenza episcopale italiana deve richiedere l’iscrizione entro il 30 settembre 1986.

Gli Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie devono richiedere l’iscrizione entro il 31 dicembre 1989.

Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.

Art. 7

Gli istituti religiosi e le società di vita apostolica non possono essere riconosciuti se non hanno la sede principale in Italia.

Le provincie italiane di istituti religiosi e di società di vita apostolica non possono essere riconosciute se la loro attività non è limitata al territorio dello Stato o a territori di missione.

Gli enti di cui ai commi precedenti e le loro case non possono essere riconosciuti se non sono rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia. Questa disposizione non si applica alle case generalizie e alle procure degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica.

Resta salvo quanto dispone l’articolo 9.

Art. 8

Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che sussistano garanzie di stabilità.

Art. 9

Le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale.

Art. 10

Le associazioni costituite o approvate dall’autorità ecclesiastica, non riconoscibili a norma dell’articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile.

Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell’autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari.

In ogni caso è applicabile l’articolo 3 delle presenti norme.

Art. 11

Il riconoscimento delle chiese è ammesso solo se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e la officiatura.

Art. 12

Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione.

Art. 13

La Conferenza episcopale italiana acquista la personalità giuridica civile, quale ente ecclesiastico, con l’entrata in vigore delle presenti norme.

Art. 14

Dal 1º gennaio 1987, su richiesta dell’autorità ecclesiastica competente, può essere revocato il riconoscimento civile ai capitoli cattedrali o collegiali non più rispondenti a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione.

Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti solo a seguito di soppressione o fusione di capitoli già esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile.

Art. 15

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall’articolo 7, n. 3, secondo comma, dell’Accordo del 18 febbraio 1984.

Art. 16

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Art. 17

Per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche[[5]](#footnote-5).

Art. 18

Ai fini dell’invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l’omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche…

Titolo II

BENI ECCLESIASTICI E SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Art. 21

In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con decreto del Vescovo diocesano, l’Istituto per il sostentamento del clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico.

Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle presenti norme, a quelli diocesani.

La Conferenza episcopale italiana erige, entro lo stesso termine, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero, che ha il fine di integrare le risorse degli Istituti di cui ai commi precedenti.

Art. 22

L’Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell’interno, che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche al riconoscimento civile dei decreti canonici di fusione di Istituti diocesani o di separazione di Istituti a carattere interdiocesano emanati entro il 30 settembre 1989.

Art. 23

Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero è emanato dal Vescovo diocesano in conformità alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana.

In ogni caso, almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di ciascun Istituto è composto da rappresentanti designati dal clero diocesano su base elettiva.

Art. 24

Dal 1º gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformità allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto previsto dall’articolo 51.

Si intende per servizio svolto in favore della diocesi, ai sensi del canone 1274, paragrafo 1, del codice di diritto canonico, l’esercizio del ministero come definito nelle disposizioni emanate dalla Conferenza episcopale italiana.

I sacerdoti che svolgono tale servizio hanno diritto a ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento, nella misura indicata nel primo comma, da parte degli enti di cui agli articoli 33, lettera *a)* e 34, primo comma, per quanto da ciascuno di essi dovuto…

Art. 27

L’Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero.

Gli Istituti diocesani destinano, in conformità ad apposite norme statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessità che si manifestino nei casi di abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito.

Art. 28

Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto all’Istituto stesso, restando peraltro estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917.

Con il decreto predetto o con decreto integrativo sono elencati i benefici estinti a norma del comma precedente.

Il riconoscimento civile dei provvedimenti canonici di cui ai commi precedenti avviene con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 22.

L’Istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi.

Art. 29

Con provvedimenti dell’autorità ecclesiastica competente, vengono determinate, entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell’ordinamento canonico.

Tali enti acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell’interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni destinati interamente all’adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all’Istituto a norma dell’articolo 28, sono individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi.

Art. 30

Con l’acquisto, da parte della parrocchia, della personalità giuridica a norma dell’articolo 29, si estingue, ove esistente, la personalità giuridica della chiesa parrocchiale e il suo patrimonio è trasferito di diritto alla parrocchia, che succede all’ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con il provvedimento di cui al primo comma dell’articolo 29, l’autorità ecclesiastica competente comunica anche l’elenco delle chiese parrocchiali estinte.

Tali enti perdono la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell’interno, che priva le singole chiese parrocchiali della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all’estinzione di chiese cattedrali e al trasferimento dei loro patrimoni alle rispettive diocesi qualora l’autorità ecclesiastica adotti i relativi provvedimenti canonici…

Art. 36

Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al canone 1295 del codice di diritto canonico, di valore almeno tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla Conferenza episcopale italiana ai sensi del canone 1292, paragrafi 1 e 2, l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero dovrà produrre alla Santa Sede il parere della Conferenza episcopale italiana ai fini della prescritta autorizzazione…

Art. 46

A decorrere dal periodo d’imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di lire due milioni, a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana.

Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.Art. 47

Le somme da corrispondere a far tempo dal 1º gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

A decorrere dall’anno finanziario 1990 una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Per gli anni finanziari 1990, 1991, e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell’anno 1989, a norma dell’articolo 50.

A decorrere dall’anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo di imposta successivo, una somma calcolata sull’importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.

Art. 48

Le quote di cui all’articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo…Dal Vaticano, 3 giugno 1985.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# Portogallo

Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese

La Santa Sede e la Repubblica Portoghese, affermando che la Chiesa Cattolica e lo Stato sono, ciascuno nel proprio ordine, autonomi e indipendenti;

considerando i profondi rapporti storici tra la Chiesa Cattolica e il Portogallo e tenendo presenti le reciproche responsabilità che li vincolano, nell’ambito della libertà religiosa, al servizio del bene comune e all’impegno nella costruzione di una società che promuova la dignità della persona umana, la giustizia e la pace;

riconoscendo che il Concordato del 7 maggio 1940, stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese, e la sua applicazione hanno contribuito in maniera rilevante a rinsaldare i loro legami storici e a consolidare l’attività della Chiesa Cattolica in Portogallo a beneficio dei suoi fedeli e della comunità portoghese in generale;

rilevando che si rende necessario un aggiornamento a causa delle profonde trasformazioni avvenute ai livelli nazionale ed internazionale, in particolare, per quanto si riferisce all’ordinamento giuridico portoghese, la nuova Costituzione democratica, aperta a norme del diritto comunitario e del diritto internazionale contemporaneo, e, per quanto, concerne la Chiesa, l’evoluzione dei suoi rapporti con la comunità politica;

convengono di stipulare il presente Concordato, nei termini seguenti:

Articolo 1

1. La Santa Sede e la Repubblica Portoghese dichiarano l’impegno dello Stato e della Chiesa Cattolica nella cooperazione per la promozione della dignità della persona umana, della giustizia e della pace.

2. La Repubblica Portoghese riconosce la personalità giuridica della Chiesa Cattolica.

3. Le relazioni fra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese sono assicurate mediante un Nunzio Apostolico presso la Repubblica Portoghese e un Ambasciatore di Portogallo presso la Santa Sede.

Articolo 2

1. La Repubblica Portoghese riconosce alla Chiesa Cattolica il diritto di svolgere la sua missione apostolica e garantisce il pubblico e libero esercizio delle sue attività, segnatamente quelle di culto, magistero e ministero, nonché la giurisdizione in materia ecclesiastica.

2. La Santa Sede può liberamente approvare e pubblicare qualsiasi norma, disposizione o documento relativi all’attività della Chiesa e comunicare senza impedimento con i Vescovi, il clero e i fedeli, potendo questi fare altrettanto con la Santa Sede.

3. I Vescovi e le altre autorità ecclesiastiche godono della medesima libertà riguardo al clero e al fedeli.

4. Alla Chiesa Cattolica, ai suoi fedeli e alle persone giuridiche che si costituiscano a norma del diritto canonico, è riconosciuta la libertà religiosa, segnatamente negli ambiti di coscienza, culto, riunione, associazione, espressione pubblica, insegnamento e attività caritativa.

Articolo 3

1. La Repubblica Portoghese riconosce le domeniche come giorni festivi.

2. Gli altri giorni riconosciuti come festivi cattolici sono definiti di comune accordo a norma dell’articolo 28.

3. La Repubblica Portoghese provvederà affinché sia reso possibile al cattolici, nei termini della legge portoghese, l’adempimento dei doveri religiosi nel giorni festivi.

Articolo 4

La cooperazione, di cui al n. 1 dell’articolo 1, può includere attività svolte nell’ambito di Organizzazioni internazionali delle quali facciano parte la Santa Sede e la Repubblica Portoghese oppure, senza venir meno al rispetto del diritto internazionale, altre azioni congiunte, bilaterali o multilaterali, in particolare nel territorio dei Paesi di lingua officiale portoghese.

Articolo 5

Gli ecclesiastici non possono essere interrogati dai magistrati o da altre autorità in merito a fatti e cose di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

Articolo 6

Gli ecclesiastici non hanno l’obbligo di assumere le cariche di giurati, di membri di tribunali e altre della stessa natura, dal diritto canonico considerate incompatibili con lo stato ecclesiastico.

Articolo 7

La Repubblica Portoghese assicura, nei termini del diritto portoghese, le misure necessarie per la protezione dei luoghi di culto e degli ecclesiastici nell’esercizio del loro ministero, nonché per evitare l’uso illegittimo di pratiche o mezzi cattolici.

Articolo 8

La Repubblica Portoghese riconosce la personalità giuridica della Conferenza Episcopale Portoghese, nei termini definiti dagli statuti approvati dalla Santa Sede.

Articolo 9

1. La Chiesa Cattolica può liberamente creare, modificare o estinguere, a norma del diritto canonico, diocesi, parrocchie e altre giurisdizioni ecclesiastiche.

2. La Repubblica Portoghese riconosce la personalità giuridica delle diocesi, delle parrocchie e di altre giurisdizioni ecclesiastiche, a condizione che l’atto costitutivo della loro personalità giuridica canonica venga notificato al competente organo dello Stato.

3. Gli atti di modifica o estinzione delle diocesi, parrocchie e altre giurisdizioni ecclesiastiche, che sono state riconosciute nei termini del numero precedente, saranno notificati al competente organo dello Stato.

4. La nomina e la rimozione dei Vescovi sono di esclusiva competenza della Santa Sede, che ne informa la Repubblica Portoghese.

5. La Santa Sede dichiara che nessuna parte del territorio della Repubblica Portoghese dipenderà da un Vescovo che abbia la sua sede in territorio soggetto a sovranità straniera.

Articolo 10

1. La Chiesa Cattolica in Portogallo può organizzarsi liberamente in armonia con le norme del diritto canonico e costituire, modificare ed estinguere persone giuridiche canoniche, alle quali lo Stato riconosce personalità giuridica civile.

2. Lo Stato riconosce la personalità delle persone giuridiche, di cui agli articoli 1, 8 e 9, nei termini rispettivamente indicati, come anche la personalità delle restanti persone giuridiche canoniche; inclusi gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica canonicamente eretti, che siano state costituite e comunicate alla competente autorità dal Vescovo della diocesi dove esse hanno la loro sede o dal suo legittimo rappresentante, fino alla data di entrata in vigore del presente Concordato.

3. Alle persone giuridiche canoniche, eccetto quelle riferite negli articoli 1, 8 e 9, che si costituiscano o siano comunicate dopo l’entrata in vigore del presente Concordato, è riconosciuta la personalità giuridica civile mediante l’iscrizione nell’apposito registro dello Stato in forza di un documento autentico, emesso dalla competente autorità ecclesiastica, da cui risultino la loro erezione, gli scopi, l’identità, gli organi rappresentativi e le rispettive competenze.

Articolo 11

1. Le persone giuridiche canoniche, riconosciute ai sensi degli articoli 1, 8, 9 e 10, sono regolate dal diritto canonico e dal diritto portoghese, applicati dalle rispettive autorità, e hanno la stessa capacità civile che il diritto portoghese attribuisce alle persone collettive di identica natura.

2. Le limitazioni canoniche o statutarie alla capacità delle persone giuridiche canoniche sono opponibili a terzi in buona fede a condizione che risultino dal Codice di Diritto Canonico oppure da altre norme pubblicate nei termini del diritto canonico e, nel caso degli enti ai quali si riferisce il n. 3 dell’articolo 10 e circa i punti ivi menzionati, dal registro delle persone giuridiche canoniche.

Articolo 12

Le persone giuridiche canoniche, riconosciute ai sensi dell’articolo 10, che, oltre a finalità religiose, perseguano scopi di assistenza e di solidarietà, svolgono la rispettiva attività secondo l’ordinamento giuridico stabilito dal diritto portoghese e godono dei diritti e benefici concessi alle persone collettive private con scopi della stessa natura.

Articolo 13

1. Lo Stato portoghese riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati in conformità con le leggi canoniche, a condizione che l’atto di matrimonio sia trascritto negli appositi registri dello stato civile.

2. Le pubblicazioni matrimoniali si fanno non solo nelle rispettive chiese parrocchiali, ma anche presso i competenti uffici dell’anagrafe.

3. I matrimoni *in articulo mortis,* nell’imminenza del parto, o la cui immediata celebrazione sia espressamente autorizzata dall’Ordinario proprio per un grave motivo di ordine morale, potranno essere contratti indipendentemente dal processo preliminare delle pubblicazioni.

4. Il parroco trasmette entro tre giorni copia integrale dell’atto di matrimonio al competente ufficio dell’anagrafe affinché vi sia trascritto; la trascrizione deve essere eseguita entro due giorni e comunicata dal rispettivo funzionario al parroco entro il giorno immediatamente seguente a quello in cui fu effettuata, con l’indicazione della data.

5. Senza pregiudizio degli obblighi menzionati al n. 4, la cui inadempienza espone il responsabile alle conseguenze previste nel diritto portoghese e nel diritto canonico, le parti possono sollecitare la suddetta trascrizione, mediante la presentazione della copia integrale dell’atto di matrimonio.

Articolo 14

1. Il matrimonio canonico produce tutti gli effetti civili a partire dalla data della celebrazione, se la trascrizione verrà fatta entro sette giorni. Se ciò non avviene, produrrà effetti relativamente a terzi soltanto a cominciare dalla data della trascrizione.

2. Non osta alla trascrizione la morte di uno o di ambedue i coniugi.

Articolo 15

1. Celebrando il matrimonio canonico, i coniugi assumono per ciò stesso, di fronte alla Chiesa, l’obbligo di attenersi alle norme canoniche che lo regolano e, in particolare, di rispettarne le proprietà essenziali.

2. La Santa Sede, mentre riafferma la dottrina della Chiesa Cattolica circa l’indissolubilità del vincolo matrimoniale, ricorda ai coniugi, che hanno contratto matrimonio canonico, il grave dovere, che ad essi incombe, di non valersi della facoltà civile di chiedere il divorzio.

Articolo 16

1. Le decisioni delle autorità ecclesiastiche competenti relative alla nullità e alla dispensa pontificia del matrimonio rato e non consumato, verificate dall’organo ecclesiastico di controllo superiore, producono effetti civili, a richiesta di qualsiasi delle parti, dopo revisione e conferma, nei termini del diritto portoghese, da parte del competente tribunale dello Stato.

2. Per tale effetto, il tribunale competente verifica:

a) se sono autentiche;

b) se provengono dal tribunale competente;

c) se sono stati rispettati i principi del contraddittorio e dell’uguaglianza e

d) se nei risultati non contraddicono i principi dell’ordine pubblico internazionale dello Stato portoghese.

Articolo 17

1. La Repubblica Portoghese garantisce il libero esercizio della libertà religiosa mediante l’assistenza religiosa cattolica ai membri delle Forze Armate e di Sicurezza, che la richiedano, e anche mediante la pratica dei rispettivi atti di culto.

2. La Chiesa Cattolica assicura, a norma del diritto canonico e per mezzo della giurisdizione ecclesiastica di un’Ordinario castrense, l’assistenza, religiosa ai membri delle Forze Armate e di Sicurezza che la richiedano.

3. L’organo competente dello Stato e l’autorità ecclesiastica competente possono stabilire, mediante intesa, le forme di esercizio e di organizzazione dell’assistenza religiosa nei casi di cui ai numeri precedenti.

4. Gli ecclesiastici possono adempiere gli obblighi militari sotto la forma di assistenza religiosa cattolica alle Forze Armate e di Sicurezza, fatto salvo il diritto all’obiezione di coscienza.

Articolo 18

La Repubblica Portoghese garantisce alla Chiesa Cattolica il libero esercizio dell’assistenza religiosa cattolica alle persone che, a motivo di permanenza in case di cura, di assistenza, di educazione o simili, oppure di detenzione in carcere o istituto simile, si trovino impedite di esercitare, in condizioni normali, il diritto alla libertà religiosa e ne facciano richiesta.

Articolo 19

1. La Repubblica Portoghese, nell’ambito della libertà religiosa e del dovere che spetta allo Stato di cooperare con i genitori nell’educazione dei figli, garantisce le condizioni necessarie per assicurare, nei termini del diritto portoghese, l’insegnamento della Religione e Morale Cattolica negli istituti scolastici pubblici non superiori, senza alcuna forma di discriminazione.

2. La frequenza dell’insegnamento della Religione e Morale Cattolica negli istituti scolastici pubblici non superiori dipende dalla dichiarazione dell’interessato, quando ne abbia la capacità legale, dei suoi genitori o del suo rappresentante legale.

3. In nessun caso l’insegnamento della Religione e Morale Cattolica può essere svolto da chi non sia ritenuto idoneo da parte dell’autorità ecclesiastica competente, la quale certifica la menzionata idoneità nei termini previsti dal diritto portoghese e dal diritto canonico.

4. Gli insegnanti di Religione e Morale Cattolica vengono nominati oppure vengono assunti a contratto, trasferiti ed esclusi dall’esercizio della docenza della disciplina da parte dello Stato, d’accordo con l’autorità ecclesiastica competente.

5. E di esclusiva competenza dell’autorità ecclesiastica la definizione del contenuto dell’insegnamento della Religione e Morale Cattolica, in conformità agli orientamenti generali del sistema d’insegnamento portoghese.

Articolo 20

1. La Repubblica Portoghese riconosce alla Chiesa Cattolica il diritto dicostituire seminari e altri istituti di formazione e cultura ecclesiastica.

2. L’ordinamento interno degli istituti di formazione e cultura ecclesiastica non è sottoposto al controllo dello Stato.

3. Il riconoscimento degli effetti civili degli studi, dei gradi e dei titoli ottenuti negli istituti di formazione e cultura ecclesiastica è regolato dal diritto portoghese, senza alcuna forma di discriminazione rispetto agli studi di identica natura.

Articolo 21

1. La Repubblica Portoghese garantisce alla Chiesa Cattolica e alle persone giuridiche canoniche riconosciute nei termini degli articoli dall’8 al 10, nell’ambito della libertà di insegnamento, il diritto di fondare e dirigere scuole in ogni livello di insegnamento e formazione, in accordo col diritto portoghese, senza che siano soggette ad alcuna forma di discriminazione.

2. I gradi, titoli e diplomi ottenuti nelle scuole, di cui al numero precedente, sono riconosciuti nei termini previsti dal diritto portoghese per scuole di simile natura e qualità.

3. L’Università Cattolica Portoghese, eretta dalla Santa Sede il 13 ottobre 1967 e riconosciuta dallo Stato portoghese il 15 luglio 1971, svolge la propria attività in accordo col diritto portoghese, nei termini dei numeri precedenti, obbedendo alla sua specificità istituzionale.

Articolo 22[[6]](#footnote-6)

1. Gli immobili che, ai sensi dell’articolo VI del Concordato del 7 maggio 1940, erano o sono stati classificati come «monumenti nazionali» o come di «interesse pubblico» restano destinati in modo permanente al servizio della Chiesa. Allo Stato spetta la loro conservazione, riparazione e restauro secondo un piano stabilito d’accordo con l’autorità ecclesiastica, per evitare disturbi al servizio religioso; alla Chiesa spetta la loro custodia e regime interno, segnatamente in ciò che riguarda l’orario delle visite, alla guida delle quali potrà intervenire un funzionario nominato dallo Stato.

Gli oggetti destinati al culto che si trovano in un museo dello Stato o di altri enti pubblici sono sempre ceduti per le cerimonie religiose nel tempio a cui appartenevano, se questo si trova nella stessa località in cui i suddetti oggetti sono custoditi. Tale cessione si farà a richiesta della competente autorità ecclesiastica, la quale avrà cura della custodia degli oggetti ceduti, con responsabilità di fedele depositario.

3. In altri casi e per motivi giustificati, i responsabili dello Stato e della Chiesa possono accordarsi circa una cessione temporanea di oggetti religiosi da usarsi nel rispettivo luogo di origine oppure in altro luogo adatto.

Articolo 23

1. La Repubblica Portoghese e la Chiesa Cattolica dichiarano il loro impegno per la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni, mobili ed immobili, che sono di proprietà della Chiesa Cattolica o di persone giuridiche canoniche riconosciute e fanno parte integrante del patrimonio culturale portoghese.

2. La Repubblica Portoghese riconosce che la finalità propria dei beni ecclesiastici deve essere salvaguardata dal diritto portoghese, senza nulla togliere alla necessità di conciliarla con altre finalità derivanti dalla loro natura culturale, nel rispetto del principio di cooperazione.

3. Le autorità competenti della Repubblica Portoghese e quelle della Chiesa Cattolica concordano nel creare una Commissione bilaterale per l’incremento della cooperazione riguardante i beni della Chiesa che costituiscono parte integrante del patrimonio culturale portoghese.

4. La Commissione, di cui al numero precedente, ha l’incarico di promuovere la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni della Chiesa, in particolare mediante l’aiuto dello Stato e di altri enti pubblici per le necessarie azioni di identificazione, manutenzione, sicurezza, restauro e funzionamento, senza alcuna forma di discriminazione in relazione a beni simili, spettando pure alla medesima Commissione di promuovere, quando sia conveniente, la stipulazione di accordi ai sensi dell’articolo 28.

Articolo 24

1. Nessun tempio, edificio, dipendenza o oggetto adibito al culto cattolico può venire demolito, occupato, spostato, ristrutturato o destinato dallo Stato e da enti pubblici ad altro fine, se non mediante previo accordo con l’autorità ecclesiastica competente e per motivo di urgente necessità pubblica.

2. Nei casi di requisizione o espropriazione per utilità pubblica verrà sempre consultata l’autorità ecclesiastica competente, anche per quanto riguarda l’ammontare dell’indennità. In ogni caso, non sarà esercitato atto alcuno di appropriazione o di utilizzo non religioso, senza che i beni espropriati vengano privati del loro carattere religioso.

3. L’autorità ecclesiastica competente ha il diritto di previa consultazione quando siano necessari restauri, o quando si avvii la procedura di inventariazione o classificazione come bene culturale.

Articolo 25

1. La Repubblica Portoghese dichiara il suo impegno a destinare spazi a fini religiosi.

2. Gli strumenti di pianificazione territoriale dovranno prevedere la destinazione di spazi a fini religiosi.

3. La Chiesa Cattolica e le persone giuridiche canoniche hanno il diritto di previa consultazione, da esercitare nei termini del diritto portoghese, per quanto riguarda le decisioni sulla destinazione di spazi a fini religiosi negli strumenti di pianificazione territoriale.

Articolo 26

1. La Santa Sede, la Conferenza Episcopale Portoghese, le diocesi e le restanti giurisdizioni ecclesiastiche, nonché le altre persone giuridiche canoniche costituite dalle competenti autorità ecclesiastiche per il persegui mento di scopi religiosi, una volta che sia stata loro riconosciuta la personalità civile ai sensi degli articoli 9 e 10, non sono soggette ad alcuna imposta su:

a) le offerte dei credenti per l’esercizio del culto e dei riti;

b) i donativi per la realizzazione dei loro scopi religiosi;

c) il ricavato delle collette pubbliche a fini religiosi;

d) la distribuzione gratuita di pubblicazioni contenenti dichiarazioni, avvisi o istruzioni religiose e la loro affissione nei luoghi di culto.

2. La Santa Sede, la Conferenza Episcopale Portoghese, le diocesi e le restanti giurisdizioni ecclesiastiche, nonché le altre persone giuridiche canoniche costituite dalle competenti autorità ecclesiastiche per il perseguimento di scopi religiosi, alle quali sia stata riconosciuta la personalità civile ai sensi degli articoli 9 e 10, sono esenti da qualunque imposta o tributo generale, regionale o locale, su:

a) i luoghi di culto e altri beni immobili oppure parti di essi direttamente adibiti alla realizzazione di fini religiosi;

b) le installazioni al servizio diretto ed esclusivo delle attività con fini religiosi;

c) i seminari o qualsiasi istituto destinato alla formazione ecclesiastica o all’insegnamento della religione cattolica;

d) le dipendenze o annessi ai beni immobili, descritti nei precedenti punti da a) a c), a uso di istituzioni private di solidarietà sociale;

e) i giardini e gli spazi antistanti ai beni immobili descritti nei punti da a) a d), quando non siano destinati a fini di lucro;

f) i beni mobili di carattere religioso integrati negli immobili, di cui ai punti precedenti, o loro accessori.

3. La Santa Sede, la Conferenza Episcopale Portoghese, le diocesi e le restanti giurisdizioni ecclesiastiche, nonché le altre persone giuridiche canoniche costituite dalle competenti autorità ecclesiastiche per il perseguimento di scopi religiosi, una volta che sia stata loro riconosciuta la personalità civile ai sensi degli articoli 9 e 10, sono esenti dalla marca da bollo e da tutte le imposte relative alla trasmissione di beni che incidano su:

a) acquisti onerosi di beni immobili con finalità religiose;

b) qualsiasi acquisto a titolo gratuito di beni con finalità religiose;

c) atti di istituzione di fondazioni, una volta iscritte nell’apposito registro dello Stato nei termini dell’articolo 10.

4. L’autorità ecclesiastica responsabile per i fondi, destinati alla Chiesa Cattolica ai sensi dell’articolo seguente, è esente da qualunque imposta su detta fonte di reddito.

5. Le persone giuridiche canoniche citate nei numeri precedenti, quando svolgono anche attività con fini diversi da quelli religiosi, considerati tali dal diritto portoghese, ossia, fra gli altri, quelli della solidarietà sociale, dell’educazione e della cultura, insieme a quelli commerciali e lucrativi, sono soggette all’ordinamento fiscale che si applica alla rispettiva attività.

6. La Repubblica Portoghese assicura che i donativi fatti alle persone giuridiche canoniche, di cui ai precedenti numeri e alle quali sia stata riconosciuta la personalità civile ai sensi del presente Concordato, producono l’effetto tributario di deduzione nella dichiarazione dei redditi, nei termini e nei limiti del diritto portoghese.

Articolo 27

1. La Conferenza Episcopale Portoghese può esercitare il diritto di includere la Chiesa Cattolica nel sistema per la riscossione delle entrate fiscali, previsto nel diritto portoghese.

2. L’inclusione della Chiesa Cattolica nel sistema di cui al numero precedente può essere oggetto di intesa fra gli organi competenti della Repubblica e le autorità ecclesiastiche competenti.

Articolo 28

Il contenuto del presente Concordato può essere sviluppato tramite intese stipulate fra le autorità competenti della Chiesa Cattolica e della Repubblica Portoghese.

Articolo 29

1. La Santa Sede e la Repubblica Portoghese convengono di creare, nell’ambito del presente Concordato e come sviluppo del principio della cooperazione, una Commissione paritetica.

2. Compiti della Commissione paritetica prevista al numero precedente sono:

a) cercare, in caso di dubbi sull’interpretazione del testo del Concordato, una soluzione di comune accordo;

b) suggerire qualsiasi altra misura per la sua buona esecuzione.

Articolo 30

Finché non sia stipulato l’accordo previsto all’articolo 3, la Repubblica Portoghese riconosce i seguenti giorni festivi: Capodanno e Maria Santissima Madre di Dio (1º gennaio), *Corpus Domini,* Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto), Tutti i Santi (1º novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre) e Natale (25 dicembre).

Articolo 31

Sono fatte salve le situazioni giuridiche esistenti e costituite in base al Concordato del 7 maggio 1940 e all’Accordo Missionario.

Articolo 32

1. La Santa Sede e la Repubblica Portoghese procederanno all’elaborazione, revisione e pubblicazione della legislazione complementare eventualmente necessaria.

2. In vista di quanto disposto al numero precedente, la Santa Sede e la Repubblica Portoghese effettueranno consultazioni reciproche.

Articolo 33

Il presente Concordato entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica, sostituendo il Concordato del 7 maggio 1940.

Firmato in tre esemplari autentici in lingua italiana ed in lingua portoghese, facenti tutti fede, il giorno 18 del mese di maggio dell’anno 2004.

Per la Santa Sede  
✠ *Angelo Card. Sodano*. Segretario di Stato

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# SPAGNA (5 accordi)

#### ACCORDO FRA LA SANTA SEDE E LO STATO SPAGNOLO

La Santa Sede ed il Governo Spagnolo:

di fronte al profondo processo di trasformazione che la società spagnola ha conosciuto in questi ultimi anni, anche per quanto riguarda i rapporti tra la comunità politica e le confessioni religiose e tra la Chiesa Cattolica e lo Stato;

considerando che il Concilio Vaticano II, a sua volta, ha stabilito come principi fondamentali, ai quali devono conformarsi le relazioni tra la comunitàpolitica e la Chiesa, tanto la mutua indipendenza di entrambe le Parti, nel proprio ordine, quanto una sana collaborazione tra loro; ha affermato la libertà religiosa come diritto della persona umana, che deve essere riconosciuto nell’ordinamento giuridico della società; ed ha insegnato che la libertà della Chiesa è principio basilare delle relazioni tra la Chiesa ed i Pubblici Poteri e tutto l’ordine civile;

atteso che lo Stato spagnolo ha accolto nella sua legislazione il diritto della libertà religiosa, fondato sulla dignità della persona umana (Legge del 1º liglio 1967), ed ha riconosciuto nel suo stesso ordinamento che vi devono essere norme che tengano conto adeguato del fatto che la maggioranza del popolo spagnolo professa la Religione Cattolica,

giudicano necessario regolare con distinti Accordi le materie di comune interesse, che, nelle nuove circostanze sorte successivamente alla firma del Concordato del 27 agosto 1953, richiedono una nuova regolamentazione;

si impegnano pertanto ad intraprendere, di comune intesa, lo studio di tali differenti materie allo scopo di giungere, quanto prima, alla conclusione di Accordi diretti a sostituire gradualmente le corrispondenti disposizioni del vigente Concordato.

D’altra parte, considerando che nella revisione delle disposizioni delvigente Concordato hanno priorità e speciale urgenza la libera nomina dei Vescovi e l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte all’amministrazione della giustizia, le due Parti contraenti concludono, come primo passo di detta revisione, il seguente:

ACCORDO

Articolo I

1) La nomina degli Arcivescovi e Vescovi è di esclusiva competenza della Santa Sede.

2) Prima di procedere alla nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi residenziali e dei Coadiutori con diritto di successione, la Santa Sede notificherà il nome del designato al Governo spagnolo, per il caso che a suo riguardo esistessero eventuali obiezioni concrete di indole politica generale, la cui valutazione spetterà alla prudente considerazione della Santa Sede.

Si intenderà che non esistono obiezioni se il Governo non le manifesta nel termine di quindici giorni.

Sulle pratiche relative sarà mantenuto il segreto da entrambe le Parti.

3) La provvista del Vicariato Generale Castrense sarà effettuata mediante la proposta di una terna di nomi, formata di comune accordo tra la Nunziatura Apostolica ed il Ministero degli Affari Esteri e sottoposta all’approvazione della Santa Sede. Il Re presenterà entro quindici giorni uno di essi per la nomina da parte del Romano Pontefice.

4) Restano abrogati l’Art. VII ed il paragrafo 2 dell’Art. VIII del vigente Concordato come anche l’Accordo stipulato tra Santa ed il Governo spagnolo il 7 giugno de 1941.

Articolo II

1) E abrogato l’Art. XVI del vigente Concordato.

2) Nel caso che venga elevata un’accusa penale contro un chierico od un religioso, la competente Autorità lo notificherà al rispettivo Ordinario. Se ilconvenuto fosse un Vescovo o persona ad esso equiparata nel Diritto Canonico, la notificazione sarà fatta alla Santa Sede.

3)In nessun caso i chierici ed i religiosi potranno essere richiesti dai giudici o da altre Autorità di dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero.

4) Lo Stato spagnolo riconosce e rispetta la competenza privativa dei Tribunali della Chiesa per i delitti che ledono esclusivamente una legge ecclesiastica secondo il Diritto Canonico. Contro le sentenze di detti Tribunali non sarà ammesso alcun ricorso alle Autorità civili.

Il presente Accordo, i cui testi in lingua italiana e spagnola fanno ugualmente fede, entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto in doppio originale.

Città del Vaticano, 28 Luglio 1976.

+ Giovanni card. Villot Marcelino Oreja Aguirre

#### ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LO STATO SPAGNOLO CIRCA QUESTIONI GIURIDICHE

La Santa Sede e il Governo Spagnolo, proseguendo la revisione del Concordato vigente tra le due Parti, iniziata con l’Accordo firmato il 28 luglio 1976, i cui strumenti di ratifica furono scambiati il 20 agosto di quello stesso anno, concludono il seguente ACCORDO

Articolo I

1. Lo Stato Spagnolo riconosce alla Chiesa Cattolica il diritto di esercitare la sua missione apostolica e le garantisce il libero e pubblico esercizio delle attività che le sono proprie e in particolare di quelle di culto, di giurisdizione e di magistero.

2. La Chiesa può organizzarsi liberamente. In particolare, può creare, modificare o sopprimere diocesi, parrocchie e altre circoscrizioni territoriali, che godranno della personalità giuridica civile quando abbiano quella canonica e quest’ultima sia notificata ai competenti organi dello Stato.

La Chiesa parimente può erigere, approvare e sopprimere ordini, congregazioni religiose, altri istituti di vita consacrata e altre istituzioni ed enti ecclesiastici.

Nessuna parte del territorio spagnolo dipenderà da un Vescovo la cui sede si trovi in territorio soggetto alla sovranità di altro Stato, e nessuna diocesi o circoscrizione territoriale spagnola comprenderà parti di territorio soggetto a sovranità straniera .

Il Principato di Andorra continuerà ad appartenere alla diocesi di Urgel.

3. Lo Stato riconosce la personalità giuridica civile della Conferenza Episcopale Spagnola, in conformità agli statuti approvati dalla Santa Sede.

4. Lo Stato riconosce la personalità giuridica civile e la piena capacità di agire degli ordini, congregazioni religiose ed altri istituti di vita consacrata e delle loro rispettive province e case, nonché delle associazioni ed altri enti e fondazioni religiose che godano di essa alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Gli ordini, congregazioni religiose ed altri istituti di vita consacrata e le loro province e case che, essendo a tale data canonicamente eretti, non godano della personalità giuridica civile e quelli che siano canonicamente eretti in futuro, acquisteranno la personalità giuridica civile mediante l’iscrizione nel corrispondente Registro dello Stato. L’iscrizione si effetuerà in virtù di un documento autentico dal quale risultino l’erezione, gli scopi, i dati di identificazione, gli organi di rappresentanza, le norme di funzionamento ed i poteri di detti organi. Per determinare la estensione e i limiti della loro capacità di agire e quindi di disporre dei propri beni, ci si atterrà a quanto disponga la legislazione canonica che, in questo caso, fungerà come diritto statutario.

Le associazioni e gli altri enti e fondazioni religiose che, essendo canonicamente eretti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, non godano della personalità giuridica civile e quelli che siano canonicamente eretti in futuro dalla competente autorità ecclesiastica, potranno acquistare la personalità giuridica civile in conformità a quanto disposto nell’ordinamento dello Stato, mediante l’iscrizione nel corrispondente Registro in virtù di un documento autentico dal quale risultino l’erezione, gli scopi, i dati di identificazione, gli organi di rappresentanza, le norme di funzionamento ed i poteri di detti organi.

5. I luoghi di culto hanno garantita l’inviolabilità a norma delle leggi. Non potranno essere demoliti se non siano stati prima privati del loro carattere sacro. In caso di espropriazione coatta, sarà previamente sentita la competente autorità ecclesiastica.

6. Lo Stato rispetta e protegge l’inviolabilità degli archivi, dei registri e degli altri doeumenti appartenenti alla Conferenza Episcopale Spagnola, alle Curie veseovili, alle Curie dei superiori maggiori degli ordini e delle congregazioni religiose, alle parrocchie e alle altre istituzioni ed enti ecclesiastici.

Articolo II

La Santa Sede potrà promulgare e pubblicare liberamente qualsiasi disposizione relativa al governo della Chiesa e comunicare senza impedimento con i prelati, il clero e i fedeli, cosi come questi potranno farlo con la Santa Sede.

Gli Ordinari e le altre autorità ecclesiastiche godranno delle stesse facoltà nei riguardi del clero e dei fedeli.

Articolo III

Lo Stato riconosce come giorni festivi tutte le domeniche. Di comune intesa si stabilirà quali altre festività religiose sono riconosciute come giorni festivi.

Articolo IV

1. Lo Stato riconosce e garantisce l’esercizio del diritto all’assistenza religiosa dei cittadini internati in penitenziari, ospedali, sanatori, orfanotrofi e centri analoghi, sia privati sia pubblici.

2. L’assistenza religiosa cattolica e l’attività pastorale dei sacerdoti e dei religiosi nei centri suindicati, che siano di carattere pubblico, saranno regolati di comune intesa tra le competenti autorità della Chiesa e dello Stato. In ogni caso, saranno salvaguardati il diritto alla libertà religiosa delle persone e il dovuto rispetto ai loro principi religiosi ed etici.

Articolo V

La Chiesa può esercitare direttamente attività di carattere benefico o assistenziale.

Le istituzioni o gli enti a carattere benefico o assistenziale della Chiesa o dipendenti da essa saranno retti con proprie norme statutarie, e godranno degli stessi diritti e benefici di cui godono gli enti classificati come di beneficenza privata.

2. La Chiesa e lo Stato potranno, di comune intesa, stabilire le basi per una adeguata cooperazione tra le attività di beneficenza o di assistenza esercitate dalle loro rispettive istituzioni.

Articolo VI

1. Lo Stato riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico.

Gli effetti civili del matrimonio canonico si producono dal momento della celebrazione. Per il loro pieno riconoscimento, sarà necessaria l’iscrizione nel Registro civile, che si effettuerà mediante la semplice presentazione del certificato ecclesiastico dell’esistenza del matrimonio.

2. In conformità alle disposizioni del diritto canonico, i contraenti potranno adire i tribunali ecclesiastici per chiedere la dichiarazione di nullità o domandare la dispensa pontificia dal matrimonio rato e non eonsumato. A richiesta di qualsiasi delle parti, detti provvedimenti ecclesiastici avranno efficacia nell’ordine civile se sono dichiarati conformi al diritto dello Stato con una risoluzione emessa dal tribunale civile competente.

3. La Santa Sede riafferma il valore permanente della sua dottrina sul matrimonio e ricorda a coloro che celebrano il maltrimonio canonico il grave obbligo che assumono di attenersi alle norme canoniche che lo regolano e in particolare di rispettarne le proprietà essenziali.

Articolo VII

La Santa Sede e il Governo Spagnolo procederanno di comune intesa a risolvere i dubbi o le difficoltà che potessero sorgere circa l’interpretazione o l’applicazione di qualsiasi disposizione del presente Accordo, ispirandosi per questo ai principi che lo informano.

Articolo VIII

Sono abrogati gli articoli I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X (e l’Accordo del 16 luglio 1946), XI, XII, XIII, XIV, XVII, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXIII, XXXIV, XXXV e XXXVI del vigente Concordato e il Protocollo Finale relativo agli articoli I, II, XXIII e XXV. Saranno tuttavia rispettati i diritti acquisiti dalle persone toccate dalla abrogazione dell’articolo XXV e del relativo Protocollo Finale

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1 Gli ordini, le congregazioni religiose e gli altri istituti di vita consacrata, le loro province e case gli altri enti e fondazioni religiose che hanno ottenuto dallo Stato il riconoscimento della personalità giuridica civile e la piena capacità diagire, dovranno iscriversi nel corrispondente Registro dello Stato nel più breve tempo possibile. Trascorsi tre anni dalla entrata in vigore in Spagna del presente Accordo, la loro personalità giuridica potrà essere dimostrata unicamente mediante un attestato dell’avvenuta registrazione, senza pregiudizio della possibilità che tale iscrizione si effettui in qualsiasi tempo.

2. Le cause pendenti presso i tribunali ecclesiastici all’entrata in vigore in Spagna del presente Accordo continueranno ad essere trattate davanti ad essi e le sentenze avranno gli effetti civili a norma di quanto disposto nell’articolo XXIV del Concordato del 1953.

PROTOCOLLO FINALE

(Circa l’articolo VI, 1)

Subito dopo la celebrazione del matrimonio canonico, il sacerdote davanti al quale è stato celebrato consegnerà agli sposi il certificato ecclesiastico con i dati richiesti per I’iscrizione nel Registro civile. In ogni caso, il parroco nel cui territorio parrocchiale è stato celebrato il matrimonio entro cinque giorni trasmetterà all’incaricato del Registro civile competente l’atto del matrimoniocanonico pel la sua opportuna iscrizione, per il caso che questa non sia già stata effettuata a richiesta delle parti interessate.

Spetta allo Stato regolare la protezione dei diritti che, prima che il matrimonio sia iscritto, vengano acquisiti in buona fede da terzi.

Il presente Accordo, i cui testi in lingua italiana e spagnola fanno ugualmente fede, entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto in doppio originale.

Città del Vaticano, 3 gennaio 1979.

#### **Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo circa l’insegnamento e le questioni culturali**

La Santa Sede e il Governo Spagnolo, proseguendo la revisione dei testi concordatari nello spirito dell’Accordo del 28 luglio 1976, attribuiscono fondamentale importanza ai temi concernenti l’insegnamento.

Da una parte, lo Stato riconosce il diritto fondamentale all’educazione religiosa e ha sottoscritto patti internazionali che garantiscono l’esercizio di questo diritto.

D’altra parte, la Chiesa deve coordinare la propria missione educatrice con i principi della libertà civile in materia religiosa e con i diritti delle famiglie e di tutti gli alunni e docenti, evitando qualsiasidiscriminazione o situazione di privilegio.

I cosiddetti mezzi di comunicazione sociale sono diventati una efficace scuola di conoscenze, di criteri e di comportamenti. Pertanto, nella loro disciplina giuridica devono applicarsi gli stessi principi di libertà religiosa e ugunglianza senza privilegi, che Chiesa e Stato professano in materia di insegnamento.

Infine, il patrimonio storico, artistico e documentale della Chiesa continua ad essere parte importantissima del complesso dei beni culturali della Nazione; e quindi si giustifica la collaborazione tra Chiesa e Stato per mettere tale patrimonio a servizio ed uso dell’intera società e per assicurarne la conservazione e l`incremento.

Per questo, le due Parti contraenti concludono il seguente ACCORDO

Articolo I

Alla luce del principio della libertà religiosa, l’attività educativa rispetterà il diritto fondamentale dei genitori circa l’educazione morale e religiosa dei propri figli nell’ambito scolastico.

In ogni caso, l’educazione impartita nelle scuole pubbliche rispetterà i valori dell’etica cristiana.

Articolo II

In tutti i Centri Educativi, nei corsi di Educazione Prescolastica, di Educazione Generale Basica (EGB) e di Baccellierato Unificato Polivante (BUP) e nei gradi di Formazione Professionale per alunni della stessa età, i programmi educativi includeranno l’insegnamento della religione cattolica, a parità di condizioni con le altre discipline fondamentali.

Per rispetto alla libertà di coscienza, detto insegnamento non avrà carattere obbligatorio per gli alunni. Tuttavia è garantito il diritto a riceverlo.

Le autorità accademiche adotteranno le misure convenienti affinchè il fatto di ricevere o meno l’insegnamento religioso non comporti alcuna discriminazione nel campodell’attività scolastica.

Nei menzionati gradi di insegnamento, le competenti autorità accademiche permetteranno che la gerarchia ecclesiastica, alle condizioni concrete da concordare con essa, istituisca altre attività complementari di formazione e di assistenza religiosa.

Articolo III

Nei gradi educativi ai quali si riferisce l’articolo precedente, l’insegnamento religioso sarà impartito dalle persone che, per ogni anno scolastico, siano designate dall’autorità accademica fra quelle che l’Ordinario diocesano proponga per impartire detto insegnamento. Con sufficiente anticipo, l’Ordinario diocesano comunicherà i nomi dei professori e delle persone ritenute competenti per tale insegnamento.

Nei centri pubblici di Educazione Prescolastica e di E.G.B., la designazione, secondo le modalità sopra segnalate, ricadrà preferibilmente sui professori di E.G.B. che ne facciano domanda.

Nessuno sarà obbligato a impartire l’insegnamento religioso.

I professori di religione faranno parte, a tutti gli effetti, del corpo insegnante dei rispettivi centri.

Articolo IV

L’insegnamento della dottrina cattolica e della sua pedagogia nelle scuole universitarie di formazione dei professori, a parità di condizioni con le altre discipline fondamentali, avrà carattere volontario per gli alunni.

I professori di tali scuole saranno designati dall’autorità accademica con lo stesso procedimento stabilito all’articolo III, e faranno anch’essi parte dei rispettivi corpi insegnanti.

Articolo V

Lo Stato garantisce alla Chiesa la possibilità di organizzare corsi volontari di insegnamento e altre attività religiose nei centri universitari pubblici, utilizzando locali e mezzi ad essi appartenenti. La gerarchia eeclesiastica si metterà d’accordo con le autorità dei centri, per l`adeguato esercizio di queste attività in tutti i loro aspetti.

Articolo VI

Spetta alla gerarchia ecclesiastica indicare il contenuto dell’ insegnamento e della formazione religiosa cattolica come pure proporre i relativi libri di testo e il materiale didattico.

La gerarchia ecclesiastica e gli organi dello Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, vigileranno affinché tale insegnamento e tale formazione siano impartiti convenientemente, restando i professori di religione soggetti al regime disciplinare generale dei Centri.

Articolo VII

Nei diversi gradi educativi, il trattamento economico dei professori di religione cattolica, che non appartengano ai corpi docenti dello Stato, sarà stabilito d’intesa tra l’Amministrazione Centrale e la Conferenza Episcopale Spagnola, in modo che possa essere applicato con decorrenza dall’entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo VIII

La Chiesa Cattolica può istituire seminari minori diocesani e religiosi, il cui carattere specifico sarà rispettato dallo Stato.

Per la loro classificazione come Centri di Educazione Generale Basica, di Baccellierato Unificato Polivalente o di Corso di Orientamento Universitario, sarà applicata la legislazione generale, ma non si esigerà né un numero minimo di alunni, né la loro ammissione in funzione dell’area geografica di provenienza o di domicilio della famiglia.

Articolo IX

I centri di insegnamento a livello non universitario, di qualsiasi grado e specialità, già istituiti o che la Chiesa istituisca in futuro, si uniformeranno, quanto al modo di svolgere la propria attività, alla legislazione che sia promulgata con carattere generale.

Articolo X

1. Le università, i collegi universitari, le scuole universitarie e gli altri centri universitari, che saranno istituiti dalla Chiesa Cattolica, si uniformeranno, quanto al modo di svolgere le proprie attività, alla legislazione che sia promulgata con carattere generale.

Per il riconoscimento agli effetti civili degli studi fatti in detti centri, ci si atterrà a ciò che disponga la legislazione a suo tempo vigente in materia.

2. Lo Stato riconosce l’esistenza legale delle unirersità della Chiesa già erette in Spagna al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo; il loro ordinamento giuridico dovrà uniformarsi alla legislazione vigente, salvo quanto previsto all’articolo XVII, 2.

3. Gli alunni di queste università usufruiranno degli stessi benefici per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, la previdenza sociale scolastica, gli aiuti per lo studio e la ricerca, e le altre forme di protezione dello studente, che siano stabiliti per gli alunni delle università dello Stato.

Articolo XI

La Chiesa Cattolica, a norma del proprio diritto, conserva la sua autonomia per istituire università, facoltà, istituti superiori e altri centri di scienze ecclesiastiche, per la formazione di sacerdoti. religiosi e laici.

La convalidazione degli studi e il riconoscimento da parte dello Stato degli effetti civili dei titoli rilasciati in questi centri superiori, saranno oggetto di specifico accordo tra le competenti autorità della Chiesa e dello Stato. Fino a quando non sia stipulato tale accordo, le eventua]i convalidazioni di questi studi e l’attribuzione degli effetti civili ai titoli rilasciati si effettueranno seguendo le norme generali in materia.

Saranno anche regolati, di comune intesa, la convalidazione e il riconoscimento degli studi fatti e dei titoli conseguiti da ecclesiastici o laici nelle facoltà approvate dalla Santa Sede fuori della Spagna.

Articolo XII

Le università dello Stato, previo accordo con la competente autorità ecclesiastica, potranno istituire centri di studi superiori di teologia cattolica .

Articolo XIII

I centri di insegnamento della Chiesa, di qualsiasi grado e specialità, e i loro alunni, avranno diritto a ricevere sovvenzioni, borse di studio, benefici fiscali e altri sussidi che lo Stato accordia centri non statali e agli alunni di questi centri, secondo il principio di uguaglianza delle possibilità.

Articolo XIV

Salvaguardando i principi di libertà religiosa e di espressione, lo Stato vigilerà perché siano rispettati, nei propri mezzi di comunicazione sociale, i sentimenti dei cattolici e stipulerà i relativi accordi in materia con la Conferenza Episcopale Spagnola.

Articolo XV

La Chiesa manifesta nuovamente la volontà di continuare a mettere a servizio della società il proprio patrimonio storico, artistico e documentale, e concorderà con lo Stato le basi per rendere effettivo il comune interesse e la collaborazione tra le due parti allo scopo di preservale, far conoscere e catalogare questo patrimonio culturale in suo possesso, di facilitarne la visita e lo studio, di ottenerne la migliore conservazione di impedirne qualsiasi perdita, ai sensi dell’articolo 46 della Costituzione.

A questi fini ed a qualsiasi altro riferentesi a detto patrimonio, sarà creata una Commissione mista neltermine massimo di un anno a partire dalla data dell’entrata in vigore in Spagna del presente Accordo.

Articolo XVI

La Santa Sede e il Governo Spagnolo procederanno di comune intesa a risolvere i dubbi o le difflcoltà che potessero sorgere circa l’interpretazione o l`applicazione di qualsiasi disposizione del presente Accordo, ispirandosi, per questo, ai principi che lo informano.

Articolo XVII

1. Sono abrogati gli articoli XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX e XXXI del vigente Concordato.

2. Ciò nonostante, restano salvi i diritti aquisiti dalle università della Chiesa esistenti in Spagna al momento della fìrma del presente Accordo. Queste, tuttavia potranno optare per il loro adeguamento alla legislazione generale sulle università non statali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il riconoscimento degli effetti civili degli studi fatti nelle università della Chiesa attualmente esistenti continuerà ad essere regolato, provvisoriamente, dalle norme ora vigenti, fino a quando, per ciascun centro o facoltà, siano date le opportune disposizioni per il loro riconoscimento, in armonia con la legislazione generale, la quale non esigerà requisiti superiori a quelli che si impongono alle università dello Stato o degli enti pubblici.

2. Coloro che al momento della entrata in vigore in Spagna del presente Accordo siano in possesso di titoli superiori in scienze ecclesiastiche e, a norma del paragrafo 3 dell’articolo XXX del Concordato, siano professori titolari delle materie di insegnamento della sezione di lettere in centri scolastici dipendenti dall’autorità ecclesiastica, continueranno a essere considerati come aventi titolo sufficiente per impartire l’insegnamento in tali centri, nonostante l’abrogazione di detto articolo .

PROTOCOLLO FINALE

Per quanto concerne la denominazione di centri, gradi educativi, professori e alunni, sussidi didattici, ecc., ciò che è stato convenuto nel presente Accordo continuerà ad essere valido per le realtà educative equivalenti che potessero sorgere da riforme ocambiamenti di nomenclatura o del sistema scolastico ufficiale.

Il presente Accordo, i cui testi in lingua italiana e spagnola fanno ugualmente fede, entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto in doppio originale.

Città del Vaticano, 3 gennaio 1979.

**Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo circa l’assistenza religiosa alle forze armate ed il servizio militare degli ecclesiastici e religios**I (Omissis)

#### **Accordo tra laSanta Sede e lo Stato Spagnolo circa questioni economiche**

La revisione del sistema di contribuzione economica dello Stato Spagnolo alla Chiesa Cattolica risulta di particolare importanza nell’opera di sostituzione del Concordato del 1953, con nuovi Accordi.

Da una parte, lo Stato non può disconoscere né protrarre indefinitamente obblighi giuridici contratti nel passato. Dall’altra parte, atteso lo spirito che informa le relazioni fra Chiesa e Stato in Spagna, risulta necessario dar nuovo significato sia ai titoli giuridici della contribuzione economica, sia al sistema secondo il quale tale contribuzione deve attuarsi.

Pertanto, la Santa Sede ed il Governo Spagnolo concludono il seguente Accordo

Articolo I

La Chiesa Cattolica può liberamente ottenere contributi dai propri fedeli, organizzare pubbliche collette e ricevere elemosine ed offerte.

Articolo II

1. Lo Stato, con assoluto rispetto del principio della libertà religiosa, si impegna a collaborare affinché la Chiesa Cattolica possa conseguire i mezzi che le assicurino un adeguato sostegno economico.

2. Trascorsi tre esercizi completi dalla stipulazione del presente Accordo, lo Stato potrà assegnare alla Chiesa Cattolica una percentuale sul gettito dell’imposta sul reddito o sul patrimonio netto ovvero su altra imposta di carattere personale, mediante il procedimento tecnicamente più adeguato. A tale scopo ciascun contribuente dovrà espressamente manifestare, nella rispettiva dichiarazione, la propria volontà circa la destinazione della percentuale in oggetto. In assenza di tale dichiarazione, la somma corrispondente sarà destinata ad altre finalità.

3. Questo sistema sostituirà la dotazione alla quale si riferisce il numero seguente, in modo da assicurare alla Chiesa Cattolica entrate per un ammontare equiparabile a quello di detta dotazione.

4. Fino a quando non venga applicato il nuovo sistema, lo Stato stanzierà nel suo bilancio un’adeguata dotazione a favore della Chiesa Cattolica, dotazione che avrà carattere globale ed unico e sarà aggiornata annualmente.

Durante il processo di sostituzione, che si porterà a compimento nel termine di tre anni, la dotazione di cui sopra verrà ridotta in misura uguale alla assegnazione tributaria percepita dalla Chiesa Cattolica.

5. La Chiesa Cattolica manifesta il proposito di conseguire direttamente i mezzi sufficienti per provvedere alle proprie necessità. Quando sia stato realizzato questo proposito, le due Parti si metteranno d’accordo per sostituire i sistemi di collaborazione finanziaria previsti nei numeri precedenti di questo articolo in altri campi ed altre forme di collaborazione economica tra la Chiesa Cattolica e lo Stato.

Articolo III

Non saranno soggette, secondo i casi, alle imposte sul reddito o sulle uscite o consumi:

a) Oltre alle attività menzionate nell’articolo I del presente Accordo, la pubblicazione delle istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani, e qualsiasi altro documento delle competenti autorità ecclesiastiche cosi come la loro affissione nei luoghi d’uso.

b) L’attività scolastica nei seminari diocesani e religiosi, come l’insegnamento delle discipline ecclesiastiche nelle università della Chiesa.

c) L’acquisto di oggetti destinati al culto.

Articolo IV

**1** La Santa Sede, la Conferenza Episcopale, le diocesi, parrocchie ed altre circoscrizioni territoriali, gli ordini e congregazioni religiose e gli istituti di vita consacrata, nonché le loro province e case, avranno diritto alle seguenti esenzioni:

A) Esenzione totale e permanente dall’imposta sui fabbricati per i seguenti immobili:

1) Le chiese e cappelle destinate al culto, come le loro dipendenze o edifici e locali annessi, destinati all’attività pastorale.

2) La residenza dei Vescovi, dei canonici e dei sacerdoti con cura di anime.

3) I locali destinati ad uffici della Curia diocesana e ad uffici parrocchiali.

4) I seminari destinati alla formazione del clero diocesano e religioso e le università ecclesiastiche, in quanto vi si tengano corsi di discipline ecclesiastiche.

5) Gli edifici destinati principalmente a case o conventi degli ordini, congregazioni religiose ed istituti di vita consacrata.

B) Esenzione totale e permanente dalle imposte reali o “de producto” sul reddito e sul patrimonio.

Questa esenzione non si estenderà agli utili che potessero provenire dall’esercizio di attività organizzate con fine di lucro, né ai redditi del proprio patrimonio quando ne sia stato ceduto l’uso, né si estenderà al plusvalore od agli utili soggetti a ritenuta alla fonte per imposte sul reddito.

C) Esenzione totale dalle imposte sulle successioni, donazioni e trasmissioni patrimoniali sempre che i beni o i diritti acquisiti siano destinati al culto, al sostenimento del clero, al sacro apostolato ed all’esercizio della carità.

D) Esenzione dai tributi speciali e dalla tassa “de equivalencia”, nei casi in cui questi tributi gravino sui beni elencati alla lettera A) di questo articolo.

**2**. Le somme donate agli enti ecclesiastici elencati in questo articolo e destinate alle finalità indicate alla lettera C), daranno diritto alle stesse deduzioni dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilite per le somme donate ad enti classificati o dichiarati benéfici o di pubblica utilità.

Articolo V

Le associazioni e gli enti religiosi non compresi fra quelli elencati nell’articolo IV di questo Accordo e che si dedichino ad attività religiose, beneficodocenti, mediche od ospedaliere, o di assistenza sociale, avranno diritto alle agevolazioni tributarie che l’ordinamento giuridicotributario dello Stato Spagnolo prevede per gli enti senza fine di lucro e, in ogni caso, a quelle agevolazioni tributarie che vengono concesse agli enti privati di beneficenza.

Articolo VI

La Santa Sede ed il Governo Spagnolo procederanno di comnne intesa a risolvere i dubbi o le difflcoltà che potessero sorgere circa l’interpretazione o l’applicazione di qualsiasi disposizione del presente Accordo, ispirandosi per questo ai principi che lo informano.

Articolo VII

Sono abrogati gli articoli XVIII, XIX, XX, e XXI del vigente Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo sui seminari e sulle università, di studi ecclesiastici dell’8 dicembre 1946.

**Protocollo Addizionale**

1. Durante il periodo in cui il contributo economico si concreta esclusivamente nella dotazione globale come anche durante il periodo di applicazione simultanea del sistema previsto nell’articolo II, numero 2, di questo Accordo, lo Stato tenendo presente la relazione di cui al capoverso seguente fisserà ogni anno nel suo bilancio tale dotazione globale, mediante l’applicazione dei criteri di determinazione quantitativa che ispirano i corrispondenti capitoli dello stesso bilancio, in armonia con le finalità a cui la Chiesa destina le somme ricevute dallo Stato.

In una relazione, che in merito a detta dotazione statale verrà presentata annualmente, si descriverà la destinazione progettata dalla Chiesa, nel quadro delle sue necessità, delle somme da includere nel bilancio statale, come anche la destinazione da essa data alle somme ricevute dallo Stato l’anno precedente.

2. Le due Parti, di comnne accordo, indicheranno le voci tributarie vigenti nelle quali si concretano le esenzioni, ed i casi di non assoggettamento ad imposte enumerati negli articoli III e V del presente Accordo.

Qualora venga modificato sostanzialmente l’ordinamento giuridico tributario spagnolo, le due Parti definiranno i benefici fiscali ed i casi di non assoggettamento ad imposte, che risultino in conformità ai principi del presente Accordo.

3. In caso di debiti tributari non soddisfatti in tempo utile da qualcuno degli enti religiosi compresi nel numero 1, dell’articolo IV o nell’articolo V di questo Accordo, lo Stato senza pregiudizio della possibilità di agire che sempre gli spetta potrà rivolgersi alla Conferenza Episcopale perché questa induca tale ente al pagamento del debito tributario.

Il presente Accordo, i cui testi in lingua italiana e spagnola fanno ugualmente fede, entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto in doppio originale.

Città del Vaticano, 3 gennaio 1979.

1. **Firma**: 13.XI.2008, **ratifica**: 10 dicembre 2009, **in**: AAS (2010) 118-129;Min. Rel. Exter. Nota nº 637 - 13/11/2008 Distribuição 22; e CNBB. Vid. F. Vecchi, *Il concordato brasiliano del 2008: dal “separatismo privilegiario” al “pluralismo concordatario” nel modello pattizio di “Vereinbarung”* : IE (2010) p. 427-446. [↑](#footnote-ref-1)
2. 6. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato … [↑](#footnote-ref-2)
3. Anche nella *Gazzeta Ufficiale* (Suppl. ord.) n. 129 (3 giugno 1985) p. 5‑18. [↑](#footnote-ref-3)
4. Vid. lo scambio di Note del 24 febbraio 1997, Allegato 2, III. [↑](#footnote-ref-4)
5. Vid. Legge 127/1997, art. 13, che abroga l’art. 17 del Codice civile e quindi i controlli statali preventivi relativi all’acquisto di beni immobili da parte delle persone giuridiche. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sul tema F. Vecchi, *La disciplina dei beni storici… e concordataria portoghese* : «IDE» (2005) P.I p. 643-666. [↑](#footnote-ref-6)